



**Servizio Idrico Integrato  
Bacino di affidamento di Piacenza**

---

***Convenzione di Gestione (schema)***  
allegato 5: regolamenti di gestione del servizio

Servizio acquedotto:

Approvato con delibera n° 14 del 28/09/2011

Servizio fognatura e depurazione:

Approvato con delibera n° 5 del 30/04/2008

Modificato con delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011

**Autorità d'ambito di Piacenza**

**Servizio Idrico Integrato**

**Regolamento per la gestione del servizio  
di acquedotto**

# INDICE

<b>CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>1</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2 – DEFINIZIONI .....	1
ART. 3 – OBBLIGATORietà DEL REGOLAMENTO E SUE VARIAZIONI .....	3
ART. 4 – TIPOLOGIA, GESTIONE E PROPRIETà DEGLI ACQUEDOTTI .....	4
ART. 5 – TIPOLOGIE D’USO DELL’ACQUA .....	4
ART. 6 - MODALITà DI FORNITURA DELL’ACQUA .....	5
ART. 7 – DIRITTO ALLA FORNITURA E RELATIVI OBBLIGHI DEL GESTORE .....	6
ART. 8 – PRELIEVI ABUSIVI D’ACQUA .....	7
<b>CAPO SECONDO – NORME DI FORNITURA D’ACQUA .....</b>	<b>9</b>
ART. 9 – PROCEDURA PER L’ALLACCIAMENTO. ....	9
ART. 10 – PREVENTIVO DI SPESA .....	9
ART. 11 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .....	10
ART. 12 – UNICITà E TITOLARITà DEL CONTRATTO .....	11
ART. 13 – NULLA OSTA PER SERVITù .....	12
ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE .....	12
ART. 15 – DURATA DEL CONTRATTO – DISDETTA – REVOCA DELLA FORNITURA .....	12
ART. 16 – VOLTURA DELL’UTENZA .....	13
ART. 17 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETà DELL’IMMOBILE.....	13
ART. 18 – SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .....	13
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE A TERZI .....	14
ART. 20 – RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA.....	14
ART. 21 – FALLIMENTO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO .....	14
<b>CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE.....</b>	<b>15</b>
ART. 22 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI .....	15
ART. 23– LETTURA DEL CONTATORE.....	15
ART. 24 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE .....	15
ART. 25 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI .....	16
<b>CAPO QUARTO - PAGAMENTI E SANZIONI.....</b>	<b>17</b>
ART. 26 – PAGAMENTO DELLE FATTURE.....	17
ART. 27 – INDENNITà DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITà.....	17
ART. 28 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 29 – ADDEBITI VARI ALL’UTENTE .....	19
<b>CAPO QUINTO - NORME TECNICHE .....</b>	<b>21</b>
ART. 30 – PRESA D’ACQUA E PUNTO DI CONSEGNA.....	21

ART. 31 – COSTRUZIONE ED USO DELLA PRESA.....	21
ART. 32 – MANUTENZIONE DELLA PRESA .....	22
ART. 33 – MODIFICHE E SPOSTAMENTO DELLA PRESA.....	23
ART. 34 – DIAMETRO DELLA PRESA .....	23
ART. 35 – SUDDIVISIONE DELLA PRESA .....	23
ART. 36 – SPOSTAMENTO E RIMOZIONE DEL CONTATORE .....	23
ART. 37 – CONDIZIONI PER LA SUDDIVISIONE DI UTENZA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PIÙ CONTATORI SU UNICO TUBO DI PRESA .....	24
ART. 38 – ISPEZIONI E VERIFICHE DEL GESTORE .....	25
ART. 39 – VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE.....	25
ART. 40 – MANOMISSIONE DEI SIGILLI.....	25
ART. 41 – PRESA ANTINCENDIO.....	25
<b>CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI .....</b>	<b>27</b>
ART. 42 – GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI.....	27
ART. 43 – UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI .....	27
ART. 44 – INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	28
ART. 45 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI .....	28
ART. 46 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI .....	28
ART. 47 - IRREGOLARITÀ NEGLI IMPIANTI PRIVATI .....	29
ART. 48 – DANNI E RESPONSABILITÀ .....	29
ART. 49 – FORNITURE SPECIALI .....	29
<b>CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>31</b>
ART. 50 – IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI.....	31
ART. 51 – UTENZE PREESISTENTI .....	31
ART. 52 – CONTROVERSIE E RECLAMI .....	31
ART. 53 – VIOLAZIONI ALLE NORME CONTRATTUALI.....	31
ART. 54 – TASSE E IMPOSTE .....	31
ART. 55 – REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	32
ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	32
ART. 57 – APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE .....	32
<b>ADDEBITI VARI ALL'UTENTE - ART. 29 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO.....</b>	<b>35</b>

## CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento per il Servizio di acquedotto dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Piacenza, nel seguito regolamento, disciplina:
  - a) la fornitura agli utenti, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato (nel seguito “gestore”), dell’acqua potabile erogata mediante acquedotto;
  - b) l’uso, da parte degli utenti, pubblici e privati, dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti pubblici nonché delle installazioni pubbliche destinate allo scopo;
  - c) l’esecuzione e l’esercizio degli impianti privati a valle del punto di consegna dell’acqua potabile.
2. E’ fatto salvo quanto disposto, ai fini igienici, dalle Autorità competenti, e quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme tecniche emanate in materia di acqua potabile e di acquedotti dagli Enti ufficiali.
3. Il regolamento non si applica alla fornitura di acqua di qualità non potabile, che è ammessa solo mediante reti idriche speciali, distinte da quelle dell’acqua potabile, e che sarà regolata da specifiche disposizioni.

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Acqua potabile*: è l’acqua avente caratteristiche idonee al consumo umano secondo le disposizioni della normativa vigente;
- b) *Autorità d’ambito*: è la Convenzione obbligatoria fra i Comuni e la Provincia di Piacenza istituita ai sensi della legge regionale n. 10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) *Allacciamento*: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti;
- d) *Attivazione*: è il processo mediante il quale si attiva la fornitura dell’acqua al punto di consegna.
- e) *Autolettura*: è la rilevazione da parte dell’utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
- f) *Convenzione*: si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d’ambito ed il soggetto gestore;
- g) *Conguaglio*: è il procedimento contabile mediante il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- h) *Contatore*: è lo strumento per la misurazione della quantità dell’acqua erogata;
- i) *Contratto di somministrazione*: è il rapporto giuridico che si instaura fra l’utente e il gestore riguardo alla fornitura di acqua potabile mediante acquedotto;
- j) *Concessione*: identifica la singola unità immobiliare (se domestica) o l’unità locale (se commerciale, artigianale ecc.) nel caso di contratto di somministrazione legato a più unità immobiliari

- k) *Deposito cauzionale*: è l'importo che è versato dall'utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti al gestore;
- l) *Derivazione*: è il prelievo di acqua da una condotta ad un'altra;
- m) *Disattivazione (dell'utenza)*: è la sospensione della fornitura, con sigillatura o rimozione del contatore;
- n) *Disconnessione*: separazione fisica della giunzione fra due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;
- o) *Disdetta (del contratto di somministrazione)*: è la richiesta fatta dall'utente di cessazione del contratto di somministrazione, alla quale segue la conclusione del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- p) *Dispositivo antiriflusso*: è un dispositivo idraulico atto ad impedire il ritorno dell'acqua contenuta nell'impianto interno verso le condutture stradali;
- q) *Domiciliazione bancaria*: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato all'utente;
- r) *Fabbricato*: Il fabbricato o edificio, ai fini della fornitura dell'acqua potabile, è identificato con una singola costruzione, opportunamente contraddistinta dalla via e dal numero civico;
- s) *Fasce tariffarie*: sono le fasce di consumo d'acqua potabile in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe;
- t) *Fornitura per uso pubblico*: è l'erogazione dell'acqua a scopi esclusivi di pubblica utilità;
- u) *Fornitura per uso privato*: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità;
- v) *gestore*: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua in base a contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
- w) *Indennizzo*: è il pagamento di un importo che è riconosciuto all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella carta del servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta;
- x) *Lettura del contatore*: è la rilevazione, da parte del gestore, dei dati espressi del contatore intestato all'utente;
- y) *Limitatore di portata*: è l'apparecchiatura in grado di limitare i quantitativi d'acqua prelevabili nel tempo dall'acquedotto;
- z) *Livello di pressione*: valore della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar o in metri di colonna d'acqua;
- aa) *Nicchia*: è una cavità eseguita in un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
- bb) *Perdita occulta*: è un guasto non rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia che interviene a valle del contatore e che provoca la dispersione della risorsa idrica ;
- cc) *Pozzetto*: è il manufatto interrato destinato all'alloggiamento ed al riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
- dd) *Presa stradale*: è la derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione appartenente all'acquedotto posta in sede stradale;

- ee) *Punto di consegna (dell'acqua)*: è la posizione in cui il gestore provvede alla fornitura dell'acqua nella condotta dell'impianto interno del titolare del contratto d'utenza;
- ff) *Riattivazione*: è il ripristino della fornitura d'acqua nel punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente regolamento;
- gg) *Richiesta d'allacciamento*: è la richiesta dell'interessato con cui è avviata la pratica per la preventivazione dei lavori necessari alla fornitura d'acqua;
- hh) *Sigillo di garanzia*: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni;
- ii) *Sospensione della fornitura*: è la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua;
- jj) *Subentro nel contratto di somministrazione*: si ha subentro nel contratto di somministrazione quando viene stipulato un nuovo contratto che comporti la riattivazione di una utenza precedentemente disattivata;
- kk) *Tariffario*: è l'elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'utente per il servizio d'acquedotto, approvato dall'Autorità d'ambito;
- ll) *Tipologia d'utenza*: è la categoria alla quale è assegnato un contratto di somministrazione in relazione all'utilizzo prevalente dell'acqua;
- mm) *Titolare del contratto di somministrazione*: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di somministrazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente regolamento;
- nn) *Unità immobiliare*: è la singola unità abitativa o in cui è svolta un'attività economica all'interno di un immobile, come stabilito nei regolamenti edilizi;
- oo) *Utente*: è l'utilizzatore dell'acqua, persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto di somministrazione con il gestore
- pp) *Voltura dell'utenza idrica*: si ha voltura dell'utenza idrica quando la titolarità di un contratto di somministrazione viene modificata (con chiusura del contratto precedente ad attivazione di un nuovo contratto) senza che ci sia disattivazione e riattivazione fisica della fornitura.

### Art. 3 – Obbligatorietà del regolamento e sue variazioni

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i contratti di fornitura dell'acqua e ne costituisce parte integrante e sostanziale, senza che ne occorra la materiale trascrizione. E' fatto salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo. Il gestore è autorizzato a predisporre uno o più formati contrattuali, redatti sulla base del presente regolamento, che regolino l'allacciamento e/o la fornitura del servizio e che, facendo parte del contratto, siano consegnate all'utente al momento della richiesta.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento sono approvate dall'Autorità d'ambito e sono obbligatorie per tutti i contratti con decorrenza dalla data indicata dall'Autorità nell'atto di approvazione.
3. Le nuove disposizioni derivanti da norme di legge o comunque prevalenti, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite con varianti al presente regolamento, si intendono implicitamente recepite e, quindi, obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore.

## Art. 4 – Tipologia, gestione e proprietà degli acquedotti

1. Gli acquedotti oggetto del presente regolamento sono costituiti dal complesso di condotte, impianti ed installazioni accessorie destinati all'attingimento dalle fonti, al trattamento di potabilizzazione, al trasporto a distanza ed alla distribuzione di acqua potabile nei centri abitati, fino al punto di consegna agli Utenti.

Si definiscono:

- a) impianti di produzione d'acqua potabile: l'insieme delle opere destinate al prelievo di acqua grezza dalle fonti primarie di attingimento (falde, sorgenti, corsi d'acqua, laghi), al trattamento di potabilizzazione e all'accumulo sia di acqua grezza sia di acqua potabile;
- b) reti idriche principali o reti di adduzione: l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti al trasferimento d'acqua dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione agli Utenti;
- c) reti di distribuzione: l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti alla distribuzione dell'acqua potabile fino ai punti di consegna agli utenti, inclusi gli allacciamenti.

2. Tutti gli acquedotti sono gestiti, nei singoli Comuni e per l'intero territorio provinciale, in modo integrato con le reti di fognatura ed i sistemi di depurazione, da un unico soggetto, denominato gestore del Servizio Idrico Integrato o semplicemente gestore, in base a contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito.

Al gestore sono, pertanto, attribuite tutte le responsabilità e le competenze di erogazione del servizio di acquedotto agli Utenti, inclusi la manutenzione dell'esistente, l'estensione delle reti e degli impianti, l'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti, la riscossione delle tariffe e degli altri corrispettivi a lui spettanti.

3. Il gestore è tenuto a svolgere il servizio d'acquedotto secondo quanto stabilito nella Convenzione stipulata con l'Autorità d'ambito e quanto previsto dalla carta del servizio Idrico Integrato, per quanto attiene, in particolare, i rapporti con gli Utenti.

4. Tutti gli acquedotti esistenti ed affidati al gestore per l'erogazione del servizio, compresi gli allacciamenti sino al punto di consegna, sono di proprietà pubblica e restano in uso al gestore stesso per tutta la durata della convenzione stipulata con l'Autorità d'ambito.

5. Le nuove opere costruite dal gestore restano nella sua disponibilità sino alla cessazione della convenzione. A cessazione della convenzione al gestore viene riconosciuto un indennizzo pari al valore dei beni non ammortizzati, come previsto all'Art 37 della Convenzione.

6. A tutte le proprietà pubbliche ed alle proprietà del gestore indifferentemente si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

7. Il gestore ha facoltà di acquistare acqua potabile da soggetti terzi, restando responsabile della fornitura agli Utenti per tutto quanto previsto dalla Convenzione di gestione e dal presente regolamento.

## Art. 5 – Tipologie d'uso dell'acqua

1. Le forniture d'acqua si distinguono, in base agli usi fatti dall'utente, in forniture per usi pubblici e forniture per usi privati.

2. Gli usi pubblici sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse alla collettività. Sono, pertanto, considerate forniture per uso pubblico quelle eseguite a:



- a) gli edifici e gli impianti di proprietà comunale, provinciale, regionale e statale destinati a pubblici servizi, anche se la titolarità del contratto sia in capo a società di diritto privato (es. global service);
  - b) gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
3. Tutte le altre forniture che non ricadono nelle forniture per usi pubblici come definite al punto 2 sono considerate per usi privati.
4. Le forniture per uso privato sono suddivise nelle seguenti categorie:
- Uso domestico: include i consumi destinati all'alimentazione umana, ai servizi igienici e agli altri impieghi che richiedono una qualità potabile effettuati all'interno di unità abitative;
  - Uso produttivo/non domestico: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario;
  - Uso agricolo/allevamento bestiame: include le forniture di acqua potabile destinate ad attività agricole non irrigue e/o di allevamento bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;
  - Uso antincendio: include l'attingimento d'acqua da una presa appositamente ed esclusivamente installata per lo spegnimento di incendi;
  - Altri usi: è una categoria residuale e rientra genericamente in tale tipologia chi utilizza l'acqua potabile per usi diversi da quelli sopraelencati.

Ai fini dell'applicazione della tariffa le categorie suddette possono essere ulteriormente suddivise in sottocategorie, secondo quanto disposto dall'Autorità d'ambito.

5. Il contratto di somministrazione deve obbligatoriamente indicare se la fornitura è per uso pubblico o privato e a quale categoria e/o sottocategoria appartiene l'utenza. In caso di utenze per usi privati di tipo promiscuo si definiscono le concessioni relative ai diversi usi (domestico, non domestico, ecc.).

6. L'assegnazione di un'utenza ad una specifica categoria e/o sottocategoria è valida ai fini dell'applicazione della tariffa in base ai valori ed ai criteri stabiliti dall'Autorità d'ambito nonché dell'applicazione di specifiche disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 6 - Modalità di fornitura dell'acqua**

1. La fornitura dell'acqua potabile, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal gestore solo su espressa richiesta dell'interessato e decorre dalla data di attivazione del servizio.

2. La fornitura è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore), che l'Ente gestore fornisce all'atto dell'esecuzione dell'allaccio.

Sono eccezionalmente ammessi contratti di fornitura a forfait o a consumo presuntivo, quando tale modalità di fornitura risulti da precedenti contratti consolidati nel tempo.

In questi casi il gestore deve, ove tecnicamente praticabile, effettuare l'installazione di contatore nel più breve tempo possibile o, in ogni caso, nei tempi stabiliti dalla Convenzione con l'Autorità d'ambito.

3. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il gestore può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto la sorveglianza delle prescrizioni particolari, dallo stesso impartite.

L'utente pagherà le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria, depositerà idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal gestore.

Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, verrà emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, applicando le tariffe approvate dall' Autorità d'ambito.

4. Il gestore garantisce che la fornitura d'acqua avvenga secondo quanto stabilito dalla carta del servizio, specialmente per quanto riguarda i livelli di servizio minimi garantiti e gli indennizzi agli Utenti eventualmente stabiliti per il mancato rispetto dei livelli garantiti medesimi.

I contratti di fornitura possono stabilire specifiche modalità e condizioni di fornitura quando ricorrano circostanze particolari, dovute alle caratteristiche delle reti e degli impianti presenti al momento della stipula del contratto, e purché siano assicurate le condizioni di idoneità al consumo umano.

Possono essere altresì mantenute, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture di acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di somministrazione.

## **Art. 7 – Diritto alla fornitura e relativi obblighi del gestore**

1. Nelle strade e piazze ove esiste la conduttura pubblica dell'acqua potabile, il gestore é tenuto, a fronte dei corrispettivi stabiliti per l'attivazione e l'erogazione del servizio, alla fornitura d'acqua potabile per gli usi previsti dal presente regolamento.

Il rifiuto del gestore della fornitura può essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per altre condizioni di esercizio, che verranno esplicitate nel rifiuto.

2. Qualora le richieste di allacciamento siano relative a strade o zone sprovviste di condutture di distribuzione, o con caratteristiche insufficienti, e gli interventi di estendimento o di potenziamento siano previsti nel Piano Operativo di interventi approvato dall' Autorità, il gestore comunicherà al richiedente il periodo previsto per la realizzazione dei lavori, e rimanderà a tale data la formulazione del preventivo. Nel caso che il Piano Operativo di estensione degli acquedotti approvato dall'Autorità d'ambito non includa interventi per la zona interessata o preveda importi insufficienti a soddisfare la richiesta, il gestore comunicherà l'impossibilità di soddisfare la richiesta, quantificando di massima l'importo necessario per la realizzazione dell'intervento. Il richiedente quindi potrà accettare il preventivo e chiedere l'effettuazione dei lavori a sue spese.

3. Il diritto all'allacciamento ai sensi del presente regolamento sussiste solo se l'immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica, e ciò indipendentemente dall'eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie; per la verifica di tali requisiti, il gestore è tenuto ad accettare l'autocertificazione da parte del richiedente.

4. Nel caso che l'estensione della rete acquedottistica pubblica sia a spese, totale o parziale, del richiedente ai sensi del punto 2 del presente articolo, la tipologia, i materiali e i diametri delle condotte, come pure le caratteristiche di eventuali impianti e dispositivi necessari, sono comunque stabiliti dal gestore a suo insindacabile giudizio.

5. L'esecuzione degli allacciamenti e delle opere di estensione dell'acquedotto compete esclusivamente al gestore, anche in presenza di contributo totale alle spese del richiedente. Spettano, altresì, esclusivamente al gestore tutte le manovre, le verifiche, le manutenzioni e le riparazioni sulle opere eseguite fino al punto di consegna compreso e sono, pertanto, vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 29 e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

6. Tutte le opere di cui al presente articolo realizzate dal gestore, inclusi gli allacciamenti, sono pubbliche ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

## Art. 8 – Prelievi abusivi d'acqua

1. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal gestore o espressamente ammessi dal presente regolamento.
2. I prelievi d'acqua dagli acquedotti sono consentiti solo per le destinazioni indicate nel contratto di somministrazione. E' pertanto vietato, ed è considerato abusivo, l'utilizzo dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.
3. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle destinazioni d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, deve essere tempestivamente comunicata al gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si procede ad aggiornare il contratto o a stipulare un nuovo contratto, adeguato alle diverse condizioni.
4. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 29 del presente regolamento, salvo la facoltà del gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all'utente, ove ciò sia possibile.
5. Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:
  - a) i prelievi d'acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione alle bocche erogatrici predette di tubazioni anche solo provvisorie allo scopo di convogliare acqua;
  - b) i prelievi d'acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
  - c) i prelievi d'acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).
6. I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, determinano, oltre all'applicazione della penalità di cui al punto 4, l'obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati (anche presuntivamente determinati) alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso prevalente, moltiplicata per dieci.
7. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.



## CAPO SECONDO – NORME DI FORNITURA D'ACQUA

### Art. 9 – Procedura per l'allacciamento.

1. Il soggetto interessato alla fornitura di acqua potabile fa richiesta di allacciamento al gestore utilizzando i canali messi a disposizione dallo stesso (Telefono, e-mail, sportello, ecc...). La domanda deve essere integrata con i documenti richiesti dal gestore, pena la nullità della stessa.

Entro il termine stabilito dalla carta del servizio, il gestore comunica al richiedente:

- il preventivo di spesa per l'esecuzione dell'allacciamento e delle opere complementari eventualmente necessarie, nonché i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento del corrispettivo;
- l'eventuale impossibilità dell'allacciamento;
- situazioni particolari, quali quelle di cui all'art. 7, punto 2.

2. Il richiedente manifesta la propria accettazione del preventivo nelle forme indicate dal gestore, che costituisce impegno alla definizione del contratto.

3. Dalla data dell'accreditamento dell'importo del preventivo al gestore e di conseguente accettazione del preventivo decorre il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsti per l'attivazione della fornitura, indicato sulla carta del servizio.

### Art. 10 – Preventivo di spesa

1. A seguito della richiesta d'allacciamento, il gestore è tenuto a comunicare al richiedente un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, avente almeno i seguenti contenuti:

- a) Generalità del richiedente ;
- b) Tipologia d'uso dell'acqua;
- c) Ubicazione del punto di consegna;
- d) Eventuali modalità tecniche di esecuzione del lavoro;
- e) Corrispettivi applicati con riferimento al tariffario vigente e dettagliati alle singole voci di intervento se espressamente richiesto dal cliente;
- f) Termini previsti per l'avvio dei lavori;
- g) Adempimenti diversi a carico del richiedente;
- h) Eventuale documentazione richiesta per l'esecuzione dei lavori;
- i) Condizioni speciali in caso di circostanze particolari;
- j) Termini e modalità di pagamento del corrispettivo;
- k) Validità del preventivo, non inferiore a 90 giorni;
- l) Modalità di accettazione del preventivo e di stipulazione del contratto.

2. Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione e il numero delle unità immobiliari che la compongono; una

pianta del fabbricato, in scala anch'essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra gestore e richiedente.

3. Oltre il termine indicato nel preventivo, che decorre dalla data di consegna al richiedente, esso perde validità e la domanda deve essere reiterata, salva la facoltà del gestore di ritenere valida l'accettazione anche oltre il termine medesimo.

4. Se il preventivo è accettato dal richiedente entro il termine della sua validità, tutte le clausole in esso indicate sono fisse ed invariabili, incluso il corrispettivo, essendo a carico del gestore ogni accertamento delle condizioni e delle situazioni in cui devono essere eseguiti i lavori.

Nessun onere oltre a quelli espressamente indicati nel preventivo dopo la sua consegna potrà essere posto a carico per la prestazione preventivata.

5. Il preventivo deve avere forma scritta, anche su moduli prestampati, ed è trasmesso con ogni mezzo, anche telematico, utile ad assicurare la ricezione al richiedente nel più breve tempo possibile e ad accertare la data di trasmissione.

6. Sono a carico del gestore i medesimi obblighi di preventivazione indicati nel presente articolo per tutte le prestazioni in cui sia previsto il pagamento di un corrispettivo per lavori a carico del richiedente.

## **Art. 11 – Contratto di somministrazione**

1. Il contratto di somministrazione dell'acqua potabile deve avere forma scritta, anche su moduli prestampati del gestore.

2. Il gestore è autorizzato a dare corso alla fornitura solo se l'utente:

- a) ha eseguito tutti i pagamenti anticipati richiesti in sede di preventivazione;
- b) ha espressamente dichiarato di avere la legittima titolarità dell'immobile;
- c) ha espressamente accettato il presente regolamento, che si intende integralmente trascritto nel contratto, ancorché non fisicamente allegato;

3. Dalla data di stipulazione del contratto decorre il tempo utile per l'attivazione della fornitura previsto dalla carta del servizio.

4. Tutte le transazioni relative al contratto possono avvenire per via telematica purché ne sia garantita l'autenticità a norma di legge.

5. I contenuti del contratto devono essere conformi alla legge ed al presente regolamento e riguardano, almeno, gli argomenti seguenti:

- a) Tipologia dell'utenza e categoria d'uso dell'acqua;
- b) Ubicazione del punto di consegna;
- c) Durata del contratto;
- d) Responsabilità ed obblighi del gestore;
- e) Responsabilità ed obblighi dell'utente;
- f) Condizioni speciali dell'utenza;
- g) Termini di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi;
- h) Penalità e sanzioni;

- i) Cause di rescissione;
- j) Risoluzione delle controversie.

6. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al gestore ogni modificazione della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

7. Tutte le eventuali spese inerenti i contratti di somministrazione sono a carico dell'utente.

## **Art. 12 – Unicità e titolarità del contratto**

1. Per i nuovi allacciamenti è stipulato, di norma, un distinto contratto di somministrazione, collegato al relativo contatore, per ogni singolo fabbricato.

Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari (appartamenti, uffici, negozi, ecc.), potrà essere concessa l'installazione di un contatore per ognuna di dette unità, purché la richiesta sia effettuata per tutte le unità presenti nell'edificio.

Potranno essere altresì concessi contatori a servizio di porzioni di fabbricato, aventi medesima destinazione d'uso, oppure contatori solamente per le singole attività produttive o del settore terziario.

L'alimentazione idrica tramite contatori separati, dove attualmente la consegna e la misurazione dell'acqua avviene tramite unico contatore, deve essere necessariamente autorizzata dagli altri contitolari del contratto di somministrazione oppure dall'amministratore quale legale rappresentante pro-tempore del condominio.

Nel caso di più edifici in area comune con singolo accesso dalla viabilità esterna ed identificazione tramite un unico numero civico, ma fra loro separati nella parte fuori terra, la fornitura idrica sarà sempre concessa mediante l'installazione di un singolo contatore per ciascun edificio.

Nel caso di villette con tipologia a schiera, dovrà essere sempre predisposto un singolo contatore per ciascuna unità abitativa.

In caso di edifici compenetranti ma con diverso ingresso, il gestore prenderà in considerazione, su esplicita richiesta dell'utente, anche l'installazione di una derivazione per ogni complesso, contraddistinto da apposito numero civico, purché l'utente si impegni a collegare le unità immobiliari alle diverse prese, tenendo conto del loro ingresso di competenza.

Nel caso di realizzazione di impianti centralizzati di sollevamento o per la produzione di acqua calda sanitaria, a servizio di più fabbricati separati tra loro, saranno prese in considerazione modalità di fornitura tramite utenze raggruppate.

2. Il contratto d'utenza può sottendere un numero indefinito di concessioni di tipo domestico o non domestico, relative ad ogni unità immobiliare che costituisce l'edificio.

3. Per i nuovi edifici in condominio per i quali non sia prevista un'amministrazione condominiale è ammessa la stipula di un unico contratto a patto che tutti gli utenti si impegnino alla sua sottoscrizione o un singolo utente, titolato da apposita delega degli altri aventi diritto, sottoscriva il contratto impegnandosi senza riserva alcuna per sé e per tutti gli altri occupanti l'edificio.

4. Il contratto di somministrazione è stipulato, alternativamente:

- a) quando trattasi di singola unità immobiliare: con il proprietario, con l'usufruttuario, con l'affittuario o con persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;
- b) quando trattasi di immobili in condominio: con l'amministratore legalmente nominato oppure, in mancanza, con uno solo degli occupanti a titolo giuridicamente valido che si impegna senza riserve anche per gli altri utenti o con tutti gli occupanti le singole unità immobiliari;

- c) quando trattasi di cantieri di costruzione: con l'impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione;

5. Se l'utente è persona giuridica, il contratto di somministrazione è stipulato con il Legale Rappresentante ovvero con persona fisica da quest'ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.

6. Il titolare del contratto di somministrazione ha facoltà di indicare, al momento della stipula del contratto od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest'ultimo alcun vincolo contrattuale.

### **Art. 13 – Nulla osta per servitù**

1. Nel caso che l'esecuzione di un allacciamento comporti la posa di tubazioni o altri dispositivi su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento deve ottenere e presentare al gestore le necessarie autorizzazioni dei terzi aventi diritto secondo le modalità prescritte dal gestore stesso. In casi particolari, il gestore è autorizzato a esigere dal richiedente l'allacciamento la costituzione di una servitù, a termini di legge, a favore del gestore stesso.

2. L'autorizzazione o la servitù devono essere costituite con atto scritto, che deve essere trasmesso al gestore prima della formulazione del preventivo di cui all'art.10 del presente regolamento; in mancanza il gestore ha il diritto di rifiutare l'allacciamento.

3. Tutte le spese di costituzione dell'autorizzazione o della servitù, incluso l'indennizzo al proprietario del fondo servente, sono a carico del richiedente l'allacciamento.

4. L'autorizzazione o la servitù devono espressamente indicare che il gestore ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento e di avere, successivamente, il libero accesso in ogni tempo alle opere ed impianti, con il personale ed i mezzi necessari, per gli interventi di conduzione e manutenzione dell'acquedotto e di eseguire ogni tipo di intervento necessario ai fini del corretto esercizio dell'allacciamento secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

### **Art. 14 – Deposito cauzionale**

1. Al momento della stipula del contratto di somministrazione l'utente si obbliga a corrispondere al gestore un deposito cauzionale fruttifero il cui importo è approvato dall'Autorità d'ambito.

Tale deposito cauzionale è addebitato all'utente sulla prima fattura emessa.

2. Come definito nella carta del servizio, per le utenze domestiche e le utenze non domestiche limitatamente a quelle con consumo minore di 250 mc/anno, la domiciliazione bancaria o postale sarà considerata garanzia equivalente, pertanto il deposito cauzionale non verrà richiesto o (se precedentemente incassato) sarà restituito (maggiorato degli interessi legali) con la prima fattura utile successiva alla data di validità della domiciliazione.

3. In caso di cessazione del contratto, l'ammontare del deposito cauzionale sarà accreditato con l'ultima fattura utile, detratti gli eventuali importi dovuti dall'utente e rimasti insoluti e maggiorato degli interessi legali.

### **Art. 15 – Durata del contratto – Disdetta – Revoca della fornitura**

1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.



2. La disdetta può essere comunicata per iscritto o richiesta allo sportello. Il gestore è autorizzato a recepire anche disdette effettuate con altri canali (telefono, e-mail) purché accerti la pertinenza della richiesta verificando l'identità del richiedente.
3. La disdetta comporta la chiusura del contatore entro i tempi previsti dalla carta del servizio Idrico Integrato e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e, in assenza di debiti pregressi, la restituzione del deposito cauzionale.
4. Al fine dell'esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del gestore nei casi in cui il contatore stesso non fosse installato in posizione liberamente accessibile.

## **Art. 16 – Voltura dell'utenza**

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando la titolarità di un contratto di somministrazione viene modificata (con chiusura del contratto precedente ad attivazione di un nuovo contratto) senza che ci sia disattivazione e riattivazione fisica della fornitura. La voltura ha effetto anche se l'utente uscente non ha effettuato regolare disdetta della fornitura, ma l'utente entrante dichiara di disporre legittimante dei locali serviti ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi.
2. Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e delle eventuali imposte di bollo.
3. La voltura ha effetto dalla data della lettura del contatore comunicata dal cliente o rilevata dal gestore.

## **Art. 17 – Trasferimento di proprietà dell'immobile**

1. Il contratto di somministrazione non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.
2. L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato in forma scritta al gestore dal titolare cessante e/o dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua scadenza naturale.
3. Il nuovo utente è tenuto ad effettuare una voltura di contratto entro 30 giorni dalla comunicazione o, se successiva, dall'effettiva occupazione dell'immobile. Quando ciò non avvenisse, neppure a seguito di sollecito del gestore, questi ha il diritto di recedere dal precedente contratto di somministrazione.

## **Art. 18 – Successione nel contratto di somministrazione**

1. La successione nel contratto è riservata al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
2. L'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo dell'eventuale imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
3. In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il gestore di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il gestore nel termine di due mesi dell'avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il gestore venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, il medesimo, previo congruo avviso agli interessati, avrà diritto di sospendere la fornitura dell'acqua, salvo stipula di un nuovo contratto.

### **Art. 19 – Divieto di cessione a terzi**

E' assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal gestore ad una determinata utenza. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di somministrazione per colpa dell'utente e il pagamento della penale di cui al successivo art. 29 del presente regolamento.

### **Art. 20 – Riattivazione dell'utenza idrica**

1. L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione a suo nome nonché al pagamento degli eventuali relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riattivazione.
2. Il nuovo contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

### **Art. 21 – Fallimento del titolare del contratto**

1. In caso di fallimento del titolare, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza.
2. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, può subentrare nel contratto al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo. In caso di mancato riscontro da parte del curatore il gestore può procedere alla cessazione della fornitura.

## **CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE**

### **Art. 22 – Rilevazione dei consumi**

1. La valutazione dei volumi erogati all'utente è effettuata mediante contatori, installati dal gestore, che non possono mai essere rimossi o spostati se non per disposizione del gestore ed esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il gestore potrà, invece, sostituire e modificare i contatori ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
2. Al momento dell'installazione i tecnici del gestore appongono sui contatori apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso dall'utente.
3. La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del gestore oppure comunicata dall'utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dal gestore almeno una volta l'anno; per la seconda lettura annuale, il gestore può richiedere all'utente l'autolettura.
4. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo (m<sup>3</sup>) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
5. Il gestore informa tempestivamente l'utente in caso di situazioni in atto di perdite occulte accertate e/o presunte, e si rende disponibile all'esecuzione di verifiche supplementari da concordarsi con l'utente, fatto salvo l'eventuale pagamento di corrispettivi eventualmente previsti dall'Autorità d'ambito nel tariffario dei servizi accessori.

### **Art. 23– Lettura del contatore**

1. L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal gestore, che deve, a tal fine, fornire preventivamente ogni informazione utile ad agevolare tale operazione.
2. In caso d'impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'utente, è rilasciata dall'incaricato una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporta l'addebito di un consumo presunto basato sui consumi storici dell'utenza o, in caso di utenze di recente attivazione, di utenze analoghe.
3. Quando perdurasse l'impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del gestore, questi richiederà per iscritto la fissazione di un appuntamento in una data indicata, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell'utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'utente, unitamente al pagamento di una penale come da art. 29 del presente regolamento.

### **Art. 24 – Irregolare funzionamento del contatore**

1. Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
2. Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituito con un nuovo apparecchio previa informazione all'utente.
3. Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, il contatore risulta idoneo, l'utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo come previsto nella Carta del Servizio.

4. Quando fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto ai sensi del punto 2, è sostituito a spese del gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.
5. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra in una tolleranza del 5% in più o in meno.
6. Se il contatore risulta non idoneo, il consumo effettivo è ricostruito in modo induttivo a partire dalla lettura da cui si può desumere sia iniziato il malfunzionamento, e comunque per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni, facendo riferimento alla media di consumo registrata dall'utenza o, in mancanza, da utenze analoghe.
7. I criteri di ricostruzione dei consumi indicati al punto 6 si applicano anche in caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal gestore, ferme restando le responsabilità dell'utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente regolamento.

## **Art. 25 – Fatturazione dei consumi**

1. Le tariffe per consumo d'acqua potabile sono deliberate dall'Autorità d'ambito ed applicate a partire dalla data in cui entrano in vigore.

All'Autorità compete, inoltre, la determinazione dei corrispettivi per prestazioni diverse, quali, ad esempio, esecuzione degli allacciamenti, attivazione e riattivazione della fornitura, installazione e spostamenti di contatori. Tali corrispettivi sono inclusi in apposito tariffario, che è periodicamente aggiornato ed integrato secondo le necessità.

2. Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
3. La periodicità della fatturazione è, di norma, semestrale.
4. Nel caso di variazioni del prezzo del servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali, il gestore non è obbligato alla contestuale rilevazione dei consumi; è, tuttavia, facoltà dell'utente comunicare la lettura effettiva del contatore affinché il gestore ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.
5. Il pagamento della fattura non libera l'utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.
6. Le fatture, oltre all'indicazione dei consumi effettuati ed all'importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penali, lavori vari eseguiti sull'allacciamento a carico del cliente, gli addebiti previsti dagli artt. 14 e 29 ed eventuali arretrati.
7. La fattura deve rispettare i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e contenere tutte le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal gestore, oltre a quanto previsto dalla carta del servizio.

## CAPO QUARTO - PAGAMENTI E SANZIONI

### Art. 26 – Pagamento delle fatture

1. L'obbligo di provvedere al pagamento della quota fissa, dei corrispettivi per l'acqua erogata e di quant'altro eseguito dal gestore per conto dell'utente, inizia dal giorno in cui viene attivata la fornitura.
2. Il pagamento delle forniture d'acqua e delle altre prestazioni del gestore deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla carta del servizio.
3. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo devono essere rivolti al gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. La risposta ai reclami scritti è compiuta dal gestore entro i termini e nei modi indicati dalla carta del servizio.

Gli eventuali reclami avanzati dall'utente non danno diritto a differire il pagamento.

### Art. 27 – Indennità di ritardato pagamento e morosità

1. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal gestore non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura si applica il seguente addebito:  
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza indicata in fattura – anche se festivo – viene addebitata un'indennità di mora in misura pari ad 1/365 del saggio di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (TUR), maggiorato di 3,5 punti percentuali, calcolato al giorno dell'avvenuto pagamento della fattura o della parte di fattura arretrata. Agli utenti che negli ultimi tre anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture, e limitatamente al primo caso di ritardo, non è applicata l'indennità di mora per i primi 15 giorni.
2. In caso di reclami o richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall'utente, il gestore, previa verifica di massima circa la fondatezza delle ragioni di contestazione, provvede a bloccare il calcolo dell'indennità di mora per il periodo ritenuto congruo per l'accertamento puntuale delle motivazioni di contestazione, dando sempre informazione all'utente di tale differimento.
3. In caso di mancato pagamento, decorso il termine previsto dalla carta del servizio dalla scadenza della fattura, il gestore può procedere alla messa in mora dell'utente mediante l'invio, in forma scritta, del sollecito di pagamento (preavviso di sospensione). Quest'ultimo deve riportare il termine ultimo, indicato nella carta del servizio, per regolarizzare il pagamento e l'avvertimento che, alla scadenza, la fornitura verrà sospesa. Decorso inutilmente detto termine, il gestore può procedere alla sospensione del servizio ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento. L'utente può evitare la sospensione dell'erogazione dimostrando di avere effettuato nel frattempo tutti i pagamenti dovuti. Resta salva, per il gestore, la facoltà di provvedere a norma di legge per il recupero coattivo del credito.
4. Nel caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per mancato pagamento, l'erogazione è riattivata nei tempi e con le modalità previste dalla carta del servizio e sempre che l'utente dimostri di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati.. Le spese di riattivazione, le indennità di ritardato pagamento e le eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti (solleciti, preavvisi di sospensione, ecc...) intraprese dal gestore, verranno addebitate sulla prima fattura utile.
5. Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, è dovuta ugualmente dall'utente la quota fissa per il servizio.

6. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

7. Il gestore ha la facoltà di non procedere all'attivazione di nuove forniture o effettuare il subentro in un nuovo contratto qualora il richiedente abbia accumulato morosità relative ad altre utenze idriche, che dovranno essere previamente regolarizzate. Analogamente il gestore ha la facoltà di non accogliere le richieste di subentro, su utenze morose, presentate da soggetti che, da verifiche anagrafiche, risultino appartenenti al medesimo nucleo familiare o conviventi dell'intestatario.

## **Art. 28 – Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

1. La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal gestore in qualsiasi momento e senza preavviso qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo per persone o cose. In questi casi il gestore è tenuto a ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l'utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto dalla carta del servizio per i ritardi nella riattivazione. Nel caso in cui il ripristino dell'erogazione causasse negli impianti interni il trascinarsi di depositi, l'utente è tenuto a seguire le prescrizioni tecniche del personale del gestore, al fine di eliminare la presenza di problematiche dovute a detti depositi.

Solo in caso di interruzioni programmate, il gestore provvederà ad avvertire gli utenti, secondo le modalità previste dalla carta del servizio.

2. Le utenze che, per loro natura, richiedano la continuità del servizio, devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

3. La fornitura dell'acqua potabile potrà inoltre essere sospesa per le inadempienze contrattuali imputabili all'utente quali:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (artt. 16,17 e 18 del presente regolamento);
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
- c) Prelievi abusivi (art. 8 del presente regolamento);
- d) Cessione dell'acqua a terzi;
- e) Irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 46 del presente regolamento);
- f) Opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del gestore (art. 23 e 38 del presente regolamento);
- g) Opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del gestore (art. 38 del presente regolamento);
- h) Opposizione o intralcio dell'utente all'esecuzione delle operazioni di limitazione di portata della fornitura in caso di morosità;
- i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 27 del presente regolamento).

- k) Mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
4. Nei casi di cui al punto 3 la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione, trasmesso a mezzo raccomandata contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), e i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).
5. Nel caso che il gestore sia legittimato a sospendere la fornitura, egli è tenuto, per le sole utenze domestiche, a mantenere un quantitativo minimo d'erogazione d'acqua per gli usi essenziali igienici ed alimentari, stabilito dall'Autorità d'ambito in misura non inferiore a 50 litri al giorno per persona occupante l'immobile, fatta eccezione per l'ipotesi prevista al punto 3, lettera h).
6. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi di cui al punto 3 senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il gestore potrà rimuovere il contatore. Per le sole utenze domestiche, il termine di cui sopra è esteso a 180 giorni. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il gestore è autorizzato a provvedere al blocco dell'erogazione mediante sospensione forzata (taglio colonna montante, taglio presa, ecc.) purché tale operazione sia eseguibile senza danno per le utenze limitrofe.

## **Art. 29 – Addebiti vari all'utente**

1. L'utente è tenuto, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
- a) Deposito cauzionale (artt. 14 e 49 del presente regolamento);
  - b) Corrispettivo per l'installazione del contatore su presa esistente;
  - c) Corrispettivo per i subentri e le vulture d'utenza (art. 16 del presente regolamento);
  - d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 20 del presente regolamento);
  - e) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 24 del presente regolamento);
  - f) Corrispettivo per la chiusura del contatore per risoluzione del contratto/morosità (artt. 27 e 28 del presente regolamento);
  - g) Corrispettivo per la verifica del livello di pressione (art. 39 del presente regolamento);
  - h) Corrispettivo per l'installazione del dispositivo di limitazione della portata (art. 28 del presente regolamento);
  - i) Corrispettivo per la rimozione del dispositivo di limitazione della portata (art. 28 del presente regolamento);
  - j) Addebiti per danni di cui all'art. 30 punto 6 del presente regolamento;
  - k) Penale per usi impropri e prelievi abusivi (art. 8 del presente regolamento);
  - l) Penale per rivendita dell'acqua (art. 19 del presente regolamento);
  - m) Penale per mancata lettura contatore (art. 23 del presente regolamento);
  - n) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 27 del presente regolamento);
  - o) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 30 del presente regolamento);
  - p) Penale per utilizzo improprio delle bocche antincendio private (art. 41 del presente regolamento).

2. L'ammontare degli addebiti di cui al punto precedente, sono stabiliti dall'Autorità d'ambito su proposta del gestore.



## CAPO QUINTO - NORME TECNICHE

### Art. 30 – Presa d'acqua e punto di consegna

1. Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino al dispositivo antiriflusso posto a valle della valvola di arresto, dispositivo compreso.

Costituisce il "gruppo di alimentazione" il complesso formato dal contatore, relativa valvola di arresto e dispositivo antiriflusso.

2. Il punto di consegna dell'acqua è rappresentato dal gruppo di alimentazione collocato in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del gestore;

3. La presa come definita al punto 1 è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto, pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà pubblica ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, rinunciando l'utente ad ogni privilegio di legge in proposito, anche nel caso di pagamento di contributo alle spese per l'esecuzione dei lavori.

4. Quando, su richiesta dell'utente, una fornitura di acqua potabile è dichiarata cessata, il gestore provvede, a spese dell'utente, alla rimozione della relativa intercettazione posta sulla tubazione stradale. A richiesta dell'utente, ed a sue spese, il gestore potrà altresì rimuovere la parte di presa ubicata nella proprietà privata.

5. E' assolutamente vietato all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni ed ogni altro intervento su apparecchiature, tubazioni od altri accessori costituenti la presa di alimentazione.

6. L'utente è considerato come comodatario responsabile della presa di proprietà pubblica e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, ed ogni evenienza simile della parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza si riferisce. E' inoltre responsabile della rottura per gelo della parte di presa fuori terra, compreso il gruppo di alimentazione, nei casi in cui non abbia provveduto ad adottare gli idonei provvedimenti e/o le prescrizioni fornite dal gestore.

Pertanto egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo. Qualora si verificassero questi od altri inconvenienti o guasti di qualsiasi genere alla parte di presa posta in proprietà privata, l'utente deve darne immediatamente avviso al gestore per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso, nonché pagare le spese inerenti, se a lui imputabili.

7. In caso di rimozione abusiva e/o smarrimento o manomissione del contatore, l'utente risponderà al gestore del danno subito per mancata custodia del medesimo, rifondendo tutte le spese sostenute dal gestore stesso.

In questi casi, il consumo d'acqua a carico dell'utente in seguito a detto smarrimento o manomissione è stimato come previsto dall'art. 24, punti 6 e 7.

8. La responsabilità e la manutenzione dei pozzetti e degli alloggiamenti del contatore a servizio dell'utenza, ubicati nelle proprietà pubbliche o private, sono a carico dell'utente.

### Art. 31 – Costruzione ed uso della presa

1. Tutte le opere necessarie per l'esecuzione della presa, a partire dalla rete di distribuzione e sino al dispositivo antiriflusso posto a valle della valvola di arresto installata dopo il contatore, sono eseguite, a spese del richiedente ed a cura del gestore, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali dallo stesso stabiliti.

2. All'origine di ogni presa, in idoneo pozzetto stradale, è installata una valvola di intercettazione, che può essere anche ubicata prima del contatore. All'utente è vietato nel modo più assoluto la manovra, con qualsiasi mezzo, di detta valvola.
  3. All'estremità opposta della diramazione di presa, in proprietà privata e nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto, sul muro di recinzione esterna, o sul muro frontale interno del fabbricato nel punto di ingresso dell'allacciamento, in locale tecnico o vano comune), il gestore colloca il contatore e, subito dopo, una valvola di arresto, che l'utente può manovrare per le proprie necessità.
  4. Nel caso di installazione di contatori su proprietà di terzi, il contatore sarà installato nella posizione più vicina alla proprietà pubblica o alla condotta stradale da cui è derivato, se questa è già in proprietà privata. Non saranno concessi l'ubicazione o lo spostamento del contatore in prossimità dell'utenza da servire, se questa non confina con la proprietà pubblica dotata di rete acquedottistica.
  5. Se si dovessero installare più derivazioni in un'unica posizione, il gestore, qualora lo ritenga necessario, può eseguire un solo allacciamento dalla condotta stradale e costruire poi all'interno della proprietà le varie derivazioni per le singole utenze (collettore).
- Anche in questo caso tutti i contatori sono collocati, raggruppati, in area di proprietà privata condominiale, o comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita al punto 3 del presente articolo.
6. Tutti i contatori a servizio dell'edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall'eccessiva temperatura, pioggia od altre condizioni.
  7. Nel caso di installazione di contatori in batteria a servizio di varie unità immobiliari costituenti il fabbricato, è responsabilità dell'utente provvedere al corretto collegamento degli impianti interni di dette unità ai relativi contatori. Il gestore medesimo declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento dei singoli impianti interni ai relativi stacchi da parte dell'utenza. In tali circostanze il gestore provvederà alla sola rettifica dell'ultima bolletta emessa.
  8. E' tassativamente vietata qualsiasi derivazione idrica prima del contatore per alimentazione idrica.
  9. Il gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

## **Art. 32 – Manutenzione della presa**

1. La manutenzione della presa è eseguita esclusivamente a cura del gestore, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali dallo stesso stabiliti, ed è posta a carico:
  - a) del gestore quando il gruppo di misura sia installato nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica.
  - b) dell'utente, in caso di posizione diversa del contatore. In questa circostanza verranno però addebitati solamente gli interventi eseguiti sulla parte di allacciamento posto tra il confine con la proprietà pubblica ed il gruppo di misura; rimarranno sempre a carico del gestore i lavori sulla parte di presa in proprietà pubblica.
2. Nel caso di guasto del tubo di presa, nel tratto interessante la proprietà pubblica, che comporti il rifacimento integrale della diramazione, il gestore provvederà anche, a suo insindacabile giudizio, con oneri e spese a proprio carico e senza facoltà di opposizione da parte dell'utenza, ad uniformare la posizione inadatta del gruppo di alimentazione a quanto previsto dal precedente art. 31. In tal caso, il tratto di tubazione di presa insistente sulla proprietà privata, una volta ricollegato al gruppo di alimentazione, diventa parte integrante dell'impianto interno privato.

Se tale circostanza dovesse riguardare un allacciamento a servizio di più contatori, il contatore installato all'inizio della proprietà privata è definito utenza generale (punto di consegna) a servizio di tutto il complesso con proprio contratto "condominiale" ed i contatori a valle dello stesso sono considerati utenze a defalco solamente nel caso in cui siano di libero accesso per la rilevazione contestuale delle letture periodiche.

### **Art. 33 – Modifiche e spostamento della presa**

1. Il gestore può in ogni momento modificare o spostare la presa, con obbligo di preavviso all'utente interessato, qualora dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua o fossero necessari interventi nella proprietà privata.
2. Lo spostamento della presa può essere disposto dal gestore, nel caso in cui il luogo in cui si trova la presa, o il gruppo di alimentazione, non sia più di pertinenza dell'edificio a cui l'utenza si riferisce e, in ogni caso, quando non siano più rispettate le norme del presente regolamento.
3. Le modifiche e lo spostamento della presa possono essere richiesti dall'utente, per propria necessità.
4. Se le modifiche o lo spostamento sono eseguiti a richiesta dell'utente o per sua causa, il gestore gli addebita le spese sulla prima fattura utile.

### **Art. 34 – Diametro della presa**

1. Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dal gestore a suo esclusivo giudizio, tenuto conto, in ogni caso, dei vincoli connessi al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio idrico in generale.
2. Nel caso in cui il diametro della presa fosse inadeguato, per eccesso o per difetto, rispetto all'effettivo consumo, il gestore può, a proprio insindacabile giudizio, eseguire tutti i lavori necessari all'adeguamento della presa o delle singole componenti.  
Detti lavori sono a carico dell'utente quando il consumo, l'utenza o l'impianto privato non corrispondano più alla domanda originaria di allacciamento o al contratto di somministrazione.

### **Art. 35 – Suddivisione della presa**

1. La suddivisione della presa è possibile qualora l'unica proprietà di un complesso di più fabbricati, per i quali storicamente venne concesso un unico allacciamento, sia stata successivamente ripartita.
2. Qualora i nuovi allacciamenti siano da collocarsi in posizione non derivabile dalla rete idrica esistente, secondo le norme tecniche del presente regolamento, sono poste a completo carico del richiedente le spese per la posa della tubazione necessaria alla costruzione delle nuove prese.

### **Art. 36 – Spostamento e rimozione del contatore**

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non dal gestore.
2. L'utente può richiedere lo spostamento del contatore, che è eseguito esclusivamente dal gestore; le relative spese sono a carico del richiedente, cui spettano anche l'onere e la spesa per la connessione degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
3. Qualora il gestore riscontrasse che il luogo dove è installato il contatore non fosse adatto all'esecuzione delle verifiche, delle letture oppure alla conveniente conservazione ed alla agevole manutenzione delle apparecchiature, può provvedere, a proprie spese, allo spostamento, se vi sia necessità ed urgenza, con preavviso all'utente.

4. Lo spostamento del contatore per i motivi esposti al punto 3 è eseguito dal gestore a spese dell'utente quando l'intervento si rendesse necessario in conseguenza di modifiche fatte dall'utente medesimo all'immobile o comunque al posto in cui si trova il gruppo di alimentazione.

5. Nei casi in cui si rendessero necessarie, a giudizio del gestore, modifiche delle pertinenze della parte di presa in proprietà privata, l'utente è tenuto ad eseguire i lavori richiesti entro il termine stabilito, con l'obbligo di comunicazione al gestore di eventuali motivi di ritardo. Se l'utente non esegue quanto richiesto, il gestore ha la facoltà di provvedere direttamente, con addebito all'utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.

6. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie. In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il gestore.

Se il contatore risulta deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, è sostituito a cura e spese del gestore.

7. L'utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore.

8. All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal gestore che funge da verbale.

Il personale incaricato dal gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. In caso d'assenza dell'utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata, su richiesta, al domicilio dell'utente.

### **Art. 37 – Condizioni per la suddivisione di utenza mediante installazione di più contatori su unico tubo di presa**

1. Qualora venga presentata, da parte dell'utente, richiesta di suddivisione dell'utenza mediante installazione di più contatori su un unico tubo di presa, il gestore potrà proporre ed adottare le seguenti soluzioni:

- A) per condomini composti da sole utenze domestiche: si possono installare contatori per porzioni omogenee di fabbricato (intendendosi per "porzione omogenea" la scala, il piano, la singola unità abitativa) a condizione che l'intervento coinvolga in modo uniforme tutte le porzioni presenti;
- B) per complessi composti sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche, si possono installare:
  - I un contatore comune a tutte le unità commerciali ed uno comune a tutte le unità abitative;
  - II un contatore per ciascuna unità commerciale ed uno comune a tutte le unità abitative;
  - III un contatore per ciascuna unità abitativa ed uno comune a tutte le unità commerciali;
- C) situazioni diverse dovranno essere valutate di volta in volta dal gestore.

2. L'installazione dei nuovi contatori dovrà avvenire secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del presente regolamento.

3. Ciascuna richiesta di suddivisione potrà essere presa in considerazione dal gestore esclusivamente previa presentazione di autorizzazione scritta rilasciata dall'amministratore dello stabile in rappresentanza dell'intero condominio oppure, in sua mancanza, da tutti i singoli condòmini.

## **Art. 38 – Ispezioni e verifiche del gestore**

1. Il gestore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del gestore o dallo stesso incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati del gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in relazione sia al presente regolamento sia ai patti contrattuali.
3. L'utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e la migliore collaborazione ed ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le ispezioni e verifiche.
4. In caso d'opposizione od ostacolo dell'utente, il gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

5. Nei casi di cui al punto 4 restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti ed è fatta salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

Resta altresì salvo il diritto del gestore di risolvere il contratto di somministrazione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

## **Art. 39 – Verifica del livello di pressione**

1. L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.

La verifica è effettuata da personale del gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente, previo appuntamento, nel rispetto delle modalità fissate dalla carta del servizio.

2. Le spese relative alla verifica sono poste a carico del gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza; in caso contrario tali spese saranno sopportate dall'utente.

## **Art. 40 – Manomissione dei sigilli**

1. E' assolutamente vietato all'utente manomettere i sigilli apposti dal gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

2. La manomissione dei sigilli apposti dal gestore comporta l'addebito all'utente delle spese per il loro ripristino, oltre al pagamento di un importo pari ai presumibili consumi, determinati secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente regolamento, e della penalità prevista dal tariffario.

Il gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua finché ogni cosa non è ricondotta allo stato normale e l'utente non ha effettuato i pagamenti dovuti.

## **Art. 41 – Presa antincendio**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio può essere concessa idonea derivazione per la quale viene stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi.

Ai fini del dimensionamento della derivazione, l'utente deve fornire al gestore le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'utente e sono soggette al pagamento di una quota fissa, stabilita dall'Autorità d'ambito; per le utenze dotate di contatore, verrà altresì addebitata la quota variabile per i consumi eventualmente rilevati.

3. Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore atto a rilevare eventuali usi impropri della fornitura. Il contatore è sostituito con cadenza periodica, senza ulteriori oneri a carico dell'utente, al fine di garantirne la perfetta funzionalità.

4. Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l'utente ne dovrà dare comunicazione scritta al gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.

L'utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio ed è passibile, oltre che del rimborso dei danni cagionati al gestore, anche di applicazione di una sanzione pecuniaria come disposto dall'art. 29 del presente regolamento; nell'ipotesi di reiterate violazioni il gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.

## CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI

### Art. 42 – Generalità sugli impianti interni

1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell'utente, nel rispetto della legislazione vigente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
2. Il gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

### Art. 43 – Ubicazione ed installazione delle tubazioni

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adequata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate devono essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.
3. Nessun tubo dell'impianto può, di norma, sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. La tubazione interna, dal gruppo di alimentazione fino alla prima derivazione di consistente prelievo, deve avere diametro non inferiore a quello del dispositivo antiriflusso posto a valle della valvola di arresto. Le altre condutture devono avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo di acqua previsto, al diametro e al numero dei rubinetti e loro equivalenti.  
A tale scopo gli utenti devono uniformarsi a tutte le prescrizioni che il gestore ritenesse necessario fare osservare nell'interesse del servizio pubblico e privato. In particolare non devono esservi comunicazioni fra le condutture di acqua potabile ed apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque di pozzi privati o di altro acquedotto o acque comunque commiste a sostanze estranee. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
5. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quella dell'acquedotto.
6. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
7. L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
8. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi privati, da condotte diversamente alimentate oppure da altri allacciamenti derivati dalla rete del pubblico acquedotto, deve impedire qualunque tipo di connessione fisica fra gli impianti interni diversamente forniti, pena la sospensione della fornitura. Il trasgressore sarà tenuto al risarcimento al gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti.

9. L'impianto interno antincendio deve essere dimensionato in base alle condizioni di funzionamento degli erogatori, tenendo conto della portata e della pressione di fornitura concessa dal gestore. Le condutture e le bocche da incendio, installate all'esterno, devono essere realizzate in modo da avere idonea protezione dal gelo.

Nel caso vi fosse la necessità di installare nell'impianto interno antincendio un attacco per il gruppo motopompa dei V. F., dovrà essere installato un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI. Tale dispositivo deve essere altresì installato nel caso in cui l'impianto interno della rete antincendio fosse alimentato alternativamente anche da altra fonte (pozzo privato, ecc.).

Il gestore non assume alcuna responsabilità nel caso che le condizioni di pressione e portata dell'acqua, al momento dell'utilizzo dell'impianto antincendio, non siano quelle di normale esercizio della zona a cui fa capo l'utenza.

#### **Art. 44 – Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche**

1. Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

3. Qualora il gestore accerti che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni del presente articolo, è tenuto, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

#### **Art. 45 – Impianti di sollevamento privati**

1. L'utente, che avesse la necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, può installare un impianto per il sollevamento dell'acqua con interposizione di serbatoio a pelo libero. Lo schema funzionale dell'impianto, da allegarsi alla domanda di allacciamento per l'esame e l'approvazione del gestore, deve essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle apparecchiature.

2. Se l'impianto di sollevamento è a servizio di una rete antincendio interna, il dispositivo antiriflusso deve essere tassativamente costituito da un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI.

#### **Art. 46 – Serbatoi di accumulo privati**

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Devono, inoltre, essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

2. La bocca d'alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

3. Il serbatoio deve essere dotato di scarico di fondo, di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, di tappi ermetici, di valvole di aerazione e di afflussi singoli per ogni vasca.

4. Gli scarichi del serbatoio non possono essere collegati direttamente con le reti fognarie.



### **Art. 47 - Irregolarità negli impianti privati**

Qualora fossero riscontrate negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari del gestore, o, in genere, opere non autorizzate, il gestore può sospendere la fornitura dell'acqua potabile, sino a quando l'utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

### **Art. 48 – Danni e responsabilità**

1. Ogni responsabilità riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti interni grava sull'utente, senza che il gestore possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni medesimi.
2. In particolare l'utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l'impianto interno e con il suo esercizio.
4. Il gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.
5. L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.

### **Art. 49 – Forniture speciali**

1. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il gestore può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di regolamento, se ed in quanto applicabili, e impartire prescrizioni particolari secondo le circostanze riscontrate.
2. Sull'utente gravano le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria; egli, altresì, depositerà idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal gestore.
3. Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, è emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, contabilizzando per l'acqua la tariffa dedicata, approvata dall'Autorità d'ambito.



## **CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 50 – Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del gestore sono muniti di tesserino di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

### **Art. 51 – Utenze preesistenti**

1. Coloro che al momento dell'adozione del presente regolamento da parte del gestore avessero un rapporto di fornitura del servizio già stipulato con un precedente gestore, sono comunque vincolati alle norme in esso contenute a partire dal 30° giorno dall'approvazione dello stesso.

Nel caso che il rispetto del presente regolamento comportasse modifiche delle prese e degli impianti interni che richiedano tempi più lunghi, l'utente può segnalare la circostanza al gestore e concordare modalità e tempi di esecuzione degli interventi che risultassero effettivamente necessari.

2. Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta, a propria cura e spese, copia del presente regolamento nonché della carta del servizio.

3. Il gestore è tenuto a informare l'utente, anche tramite avvisi inseriti nelle bollette, dell'approvazione del presente regolamento e di eventuali variazioni successive.

### **Art. 52 – Controversie e reclami**

Per qualsiasi comunicazione, domanda, chiarimento o reclamo l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del gestore, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla carta del servizio.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, è considerata nulla o come non avvenuta.

### **Art. 53 – Violazioni alle norme contrattuali**

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento o previste dal contratto di somministrazione sono verbalizzate dal personale del gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza – se del caso – di un pubblico ufficiale.

2. In caso di violazioni accertate si applicano le sanzioni e le penali previste dal presente regolamento e dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal gestore ed il risarcimento degli eventuali danni provocati al gestore medesimo o a terzi per effetto degli atti compiuti dall'utente.

3. Nel caso in cui l'utente non adempia alle obbligazioni derivanti dal regolamento o dal contratto, purché contestate per iscritto dal gestore, quest'ultimo potrà sospendere la fornitura, secondo le modalità previste all'articolo 28, finché la situazione non sia stata regolarizzata.

### **Art. 54 – Tasse e imposte**

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, è ad esclusivo carico dell'utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il gestore.

### **Art. 55 – Revisioni del presente regolamento**

Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto il territorio, l'Autorità d'ambito, anche su indicazione del gestore, si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

### **Art. 56 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nell'atto di approvazione da parte dell'Autorità d'ambito e contestualmente si intendono abrogati tutti i regolamenti precedentemente vigenti sul territorio provinciale.

### **Art. 57 – Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.

**Autorità d'ambito di Piacenza**

**Servizio Idrico Integrato**

**Addebiti vari all'utente**

**Art. 29 regolamento del servizio di acquedotto**

## ADDEBITI VARI ALL'UTENTE - art. 29 regolamento del servizio di acquedotto

lett.	VOCI	art. regolamento	altro documento interessato	importo €
	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE			
a	Deposito cauzionale;	Art. 14	Del. CdA ATO n. 9 del 24/05/2005	35 € domestici
				35 € non domest. contatore 1/2"
				150 € non domest. contatore 1/2" ÷ 1"
				400 € non domest. contatore > 1"
				200 € uso cantiere per unità immob. servita
	Deposito cauzionale prese speciali	art.49		250 € per luna park, sagre, feste di paese, mostre , ecc.
		Art.49		500 € per cantieri stradali esimili
b	Corrispettivo per installazione di contatore/i, successivamente alla realizzazione dell'allacciamento/predisposizione			70 € + IVA per contatore fino a 1"
				90 € + IVA per contatore da 1.1/4" e 1.1/2"
				a preventivo per contatori di diametro superiore
c	Corrispettivo per i subentri e le vulture	Art. 16		15 € + IVA
d	Corrispettivo per la riapertura del contatore	Art. 20		35 € + IVA
e	Corrispettivo per la prova di taratura del contatore	Art. 24	CdS pag. 16	30 € + IVA
f	Corrispettivo per la chiusura del contatore per risoluzione del contratto/morosità	Artt. 27 e 28		35 € + IVA
g	Corrispettivo per la verifica del livello di pressione	Art. 39	CdS pag. 16	Max 50 € + IVA
h	Corrispettivo per l'installazione del dispositivo di limitazione della portata	art. 28		40 € + IVA
i	Corrispettivo per la rimozione del dispositivo di limitazione della portata	art. 28		40 € + IVA
j	Addebito costo sostituzione contatore rotto fino a DN 25 mm	art. 30		90 € + IVA
	Addebito costo sostituzione contatore rotto per diametri superiori a DN 25 mm	art. 30		analitico

lett.	VOCI	art. regolamento	altro documento interessato	importo €
	PENALI			
k	Penale per usi impropri e prelievi abusivi	Art. 8		300 €
l	Penale per rivendita acqua	Art. 19		300 €
m	Penale per mancata lettura contatore	Art. 23		20 €
n	addebiti per interessi di ritardato pagamento	art. 27		T.U.R. + 3,5%
o	Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori	Art. 30		300 €
p	Penale per utilizzo improprio delle bocche antincendio private	Art. 41		300 €

**Autorità d'ambito di Piacenza**

**Servizio Idrico Integrato**

**Regolamento per la gestione del servizio  
di fognatura e depurazione**

Approvato con delibera n° 5 del 30/04/2008

Modificato con delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011





# INDICE

<b>CAPO PRIMO – CONTENUTI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>1</b>
ART. 1 – COMPETENZE.....	1
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 3 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 4 – AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	2
<b>CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 5 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI .....	3
ART. 7 – NOZIONI DI PUBBLICA FOGNATURA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE .....	4
<b>CAPO TERZO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI .....</b>	<b>7</b>
ART. 8 – REGIME AUTORIZZATORIO .....	7
ART. 9 – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI SCARICHI DOMESTICI.....	7
ART. 10 – OBBLIGO DI ALLACCIO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	8
ART. 11 – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE DI SCARICHI INDUSTRIALI E ASSIMILATI.....	8
ART. 12 – RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI NON DOMESTICI.....	9
ART. 13 – CONTENUTI DEL PARERE DI CONFORMITÀ DI IREN EMILIA SPA .....	9
ART. 14 – CASI DI DINIEGO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA .....	10
ART. 15 – MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO .....	10
ART. 16 – DIFFIDA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO.....	11
<b>CAPO QUARTO - ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.....</b>	<b>13</b>
ART. 17 – ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	13
ART. 18 – ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE .....	13
ART. 19 – ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	13
ART. 20 – PRESCRIZIONI GENERALI DI ACCETTABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .....	14
ART. 21 – SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI.....	15
ART. 22 – SVERSAMENTI ACCIDENTALI .....	15
ART. 23 – DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA.....	16
ART. 24 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO .....	16
ART. 25 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE.....	17
ART. 26 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI .....	18
ART. 27 – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO .....	19
<b>CAPO QUINTO - CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE OD ALTRI MEZZI MOBILI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE .....</b>	<b>21</b>
ART. 28 – CONFERIMENTI AMMESSI E FORME DI RECAPITO.....	21
ART. 29 – CAUTELE PER IL CARICO ED IL TRASPORTO .....	21
ART. 30 – LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO.....	22
ART. 31 – ORARI DEL SERVIZIO DI RICEZIONE .....	22
ART. 32 – CONTROLLI ANALITICI RELATIVI AI CONFERIMENTI .....	22
ART. 33 – CRITERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO .....	22
<b>CAPO SESTO - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO .....</b>	<b>23</b>
ART. 34 – TITOLARE DELL'UTENZA.....	23
ART. 35 – POSSIBILITÀ DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	23
ART. 36 – NULLA OSTA PER SERVITÙ .....	23

ART. 37 – DIVIETO DI CESSIONI A TERZI .....	23
ART. 38 – LIMITI DELL’ALLACCIAMENTO .....	23
ART. 39 – DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO .....	23
ART. 40 – PROPRIETÀ DELL’ALLACCIAMENTO.....	24
ART. 41 – CESSAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO .....	24
ART. 42 – MANOMISSIONE DELL’ALLACCIAMENTO .....	24
ART. 43 – RESPONSABILITÀ DELL’ALLACCIAMENTO .....	24
ART. 44 – ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEI NUOVI ALLACCIAMENTI .....	24
ART. 45 – RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE INTEGRALE DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI.....	25
ART. 46 – PRESCRIZIONI TECNICHE.....	25
ART. 47 – RIFACIMENTO O COSTRUZIONE DELLE TUBAZIONI STRADALI .....	26
ART. 48 – POZZETTI PER ISPEZIONE, PRELIEVI E MISURE .....	26
<b>CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....</b>	<b>27</b>
ART. 49 – TARIFFA .....	27
ART. 50 – CORRISPETTIVO PER I CONFERIMENTI - A MEZZO AUTOBOTTE - AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE.....	27
ART. 51 – DETERMINAZIONE DEI VOLUMI SCARICATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	27
ART. 52 – DETERMINAZIONE DEI VOLUMI SCARICATI E DELLA QUALITÀ DELLO SCARICO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	27
ART. 53 – RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE .....	28
<b>CAPO OTTAVO - SANZIONI.....</b>	<b>29</b>
ART. 54 – SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PER I TITOLARI DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .....	29
ART. 55 – COMPETENZA E GIURISDIZIONE .....	29
<b>CAPO NONO - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>31</b>
ART. 56 – VARIAZIONI AL REGOLAMENTO.....	31
ART. 57 – RECLAMI .....	31
ART. 58 – RIMBORSO SPESE E RISARCIMENTO DANNI .....	31

## **CAPO PRIMO – CONTENUTI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1 – Competenze**

1. Iren Emilia Spa, società per azioni a prevalente capitale pubblico, a seguito della Convenzione di prima attivazione per la gestione del Servizio idrico integrato stipulata in data 20 dicembre 2004 con l'Autorità d'ambito per i servizi pubblici di Piacenza ATO1, provvede alla gestione integrata delle risorse idriche nella fase di captazione, adduzione, sollevamento, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio.
2. Per la gestione dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, Iren Emilia Spa, adotta il presente Regolamento.

### **Art. 2 – Oggetto del Regolamento**

3. Il Regolamento è redatto in adempimento a quanto previsto ai sensi articoli 107, 110, 124 e 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito D.Lgs. n. 152/2006), nelle norme contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1053/2003 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003) e della Legge Regionale n. 25/1999 (nel seguito L.R. n. 25/1999).
4. Il presente Regolamento contiene le disposizioni per l'impiego delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalla legge n. 36/1994, in conformità con la Convenzione stipulata dal gestore con l'Autorità per i Servizi Pubblici della Provincia di Piacenza.

In particolare ha per oggetto:

- a) i procedimenti autorizzativi degli scarichi nelle pubbliche fognature;
  - b) i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue in base alle caratteristiche degli impianti centralizzati di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle vigenti discipline in materia di scarichi delle pubbliche fognature ed i divieti di immissione di determinate sostanze;
  - c) le norme tecniche di allacciamento e di uso della pubblica fognatura;
  - d) la gestione amministrativa dell'utenza del servizio di fognatura e di depurazione;
  - e) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle pubbliche fognature per quanto attiene all'accettabilità quali-quantitativa degli stessi, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati nonché gli accertamenti in materia tariffaria;
  - f) le modalità del conferimento agli impianti di depurazione di rifiuti ed acque reflue autotrasportate;
  - g) le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Esso si sostituisce ai precedenti Regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

### **Art. 3 – Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici, industriali ed assimilati ai domestici che recapitano nelle pubbliche fognature appartenenti al territorio della Provincia di Piacenza, nel rispetto della legislazione Statale e Regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

- a) assicurare il corretto uso ed il regolare funzionamento delle pubbliche fognature e degli impianti pubblici di depurazione;
- b) prevenire il deterioramento delle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche destinate all'erogazione del Servizio idrico Integrato;
- c) assicurare che i fanghi residui di depurazione possano essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- d) promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti domestici ed industriali allacciati alle pubbliche fognature.
- e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi fissati, per gli scarichi delle pubbliche fognature, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque di cui all'Art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) proteggere la salute del personale operante sulle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

#### **Art. 4 – Ambito di efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha validità in tutto l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Piacenza (ATO), come definito dalla L.R. n. 25/1999, a decorrere dalla sua approvazione da parte dell'Autorità per i Servizi Pubblici.
2. Ferme restando le norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ed al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito D.Lgs. n. 22/1997) e salva la legislazione statale speciale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della legge n. 833/1978.
3. Fermo restando quanto disposto all'Art.2, comma 3, restano applicabili le norme dei Regolamenti previgenti nell'ATO riguardanti le reti e gli impianti del drenaggio urbano. I Comuni e gli altri Enti competenti, provvedono alle modifiche ed alle integrazioni delle norme medesime che si rendessero necessarie per il coordinamento con il presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura del servizio di fognatura e depurazione, anche se non materialmente allegato.

## CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 5 – Definizioni

1 Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui all'Art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006, e di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- a) *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
- c) *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

relativamente alle definizioni sopra riportate, ed in particolare al concetto di prevalenza ed ai termini servizi e metabolismo umano, si rinvia ai contenuti dei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.4 della Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003.

- d) *acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio*: le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie, o suolo;
- e) *acque di prima pioggia*: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;
- f) *acque di seconda pioggia*: l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

### Art. 6 – Classificazione degli scarichi

1. Ai fini del presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, gli scarichi di acque reflue sono classificati in:

- a) scarichi di acque reflue domestiche, definite dall'Art. 74, comma g del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) scarichi di acque reflue industriali, definite dall'Art. 74, comma h del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'Art. 101 comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) scarichi di acque reflue di prima pioggia, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005;
- e) scarichi di acque reflue di dilavamento/lavaggio, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

2. Sono da considerare, altresì, acque reflue domestiche quelle derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, secondo quanto ulteriormente precisato al punto 2.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003.

3. Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono assimilate per legge alle domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo od alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

4. Sono inoltre assimilate per equivalenza qualitativa e quantitativa alle domestiche le acque reflue con caratteristiche, prima di ogni trattamento depurativo, inferiori ai valori limite della tabella I della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003.

5. Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella Tabella 3/A, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e di quelle riportate nell'allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 (sostanze pericolose "diverse"), e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.

## **Art. 7 – Nozioni di pubblica fognatura ed impianto di depurazione**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie, allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica.

3. Le reti fognarie pubbliche nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati definiti dall'Autorità d'ambito, e si distinguono in:

- a) *reti fognarie separate nere*, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali;
- b) *reti fognarie unitarie miste*, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica.

Con il termine di *rete fognaria pubblica* si identificano genericamente entrambe le tipologie di reti sopra indicate; restano pertanto escluse le reti fognarie separate bianche che non sono oggetto del presente Regolamento.

4. Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

5. Gli *impianti di depurazione terminali* sono le installazioni destinate al trattamento delle acque reflue poste in corrispondenza dello scarico delle reti fognarie pubbliche nel recapito autorizzato dall'Autorità competente. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:

- a) *impianti di depurazione primari*, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;
- b) *impianti di depurazione secondari*, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali;
- c) *impianti di depurazione terziari*, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti secondari.





## CAPO TERZO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

### Art. 8 – Regime autorizzatorio

1 Chiunque intenda attivare un *nuovo scarico* nella pubblica fognatura deve fare preventivamente domanda, secondo i seguenti criteri:

- gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 4 dell'Art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve pertanto essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere invece presentata, ad Iren Emilia Spa, domanda di allacciamento, unitamente alla relativa documentazione tecnica, come descritto all' Art. 9 del presente Regolamento.
- gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati ai sensi dell'Art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le procedure di cui all'Art. 11 del presente Regolamento; contestualmente dovrà inoltre essere presentata, ad Iren Emilia Spa, apposita domanda di allacciamento.
- gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono essere autorizzati ai sensi dell'Art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le procedure di cui all'Art. 11 del presente Regolamento; contestualmente dovrà inoltre essere presentata apposita domanda, ad Iren Emilia Spa, di allacciamento.

2. Ai sensi dell'Art. 124 comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 punto 3, comma 2, e dell'Art. 5 della L.R. 5/2006, l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse dalle domestiche è il Comune, previo parere di conformità di Iren Emilia Spa.

3. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla data di scadenza.

I titolari delle autorizzazioni in essere sono tenuti a comunicare ad Iren Emilia Spa, a sua richiesta ed entro il termine nella stessa indicato, le informazioni in merito all'autorizzazione a suo tempo ottenuta.

In caso di mancata risposta, Iren Emilia Spa potrà richiedere al titolare dello scarico di inoltrare nuova domanda di autorizzazione al Comune secondo la procedura prevista dall'Art. 11 del presente Regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari degli scarichi industriali ed assimilati ai domestici che siano stati autorizzati a recapitare in acque superficiali o nel suolo e che intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi.

### Art. 9 – Procedura di allacciamento di nuovi scarichi domestici

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi, purché siano osservate le disposizioni tecniche del successivo Art. 17, e non sussiste, pertanto, obbligo di richiesta di autorizzazione al Comune ma solo di domanda scritta a Iren Emilia Spa per l'allacciamento.

2. La domanda di allacciamento è presentata ad Iren Emilia Spa, su modulo dalla stessa predisposto, completa degli allegati richiesti.

In particolare, in caso di domande che prevedano la realizzazione del condotto di allacciamento di diametro superiore a 200 mm, il richiedente dovrà allegare una relazione idraulica di dimensionamento dello stesso.

Iren Emilia Spa, accertata la regolarità della domanda ed eseguito eventuale sopralluogo, comunica, se nulla osta, per iscritto, l'importo per la realizzazione dell'allacciamento. Una volta effettuato il relativo pagamento, il titolare dello scarico, come individuato a norma dell'art. 34, dovrà:

- inoltrare immediatamente, ad Iren Emilia Spa, richiesta scritta di fornitura del servizio di fognatura e depurazione;
- trasmettere contestualmente copia della ricevuta di pagamento delle somme preventivate. Solo in seguito a detti adempimenti verrà dato ordine di procedere all'esecuzione delle opere di allacciamento conformemente a quanto precisato nella Carta dei Servizi.

La fornitura decorre dalla data di attivazione dell'allacciamento e a far tempo dalla stessa è fatto obbligo per l'utente di provvedere al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

3. L'esecuzione dell'allacciamento potrà essere ritardata, oltre al termine indicato nella Carta dei Servizi, solo nel caso sussistano particolari difficoltà esecutive, che verranno segnalate sollecitamente al richiedente.

### **Art. 10 – Obbligo di allaccio per gli scarichi di acque reflue domestiche**

1. Nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.

2. A tal fine il Sindaco fissa, con propria ordinanza, anche su indicazione di Iren Emilia Spa, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari.

L'ordinanza di cui sopra può anche essere specificatamente volta allo scopo di:

- a) sopprimere pozzi neri o fosse settiche o altri sistemi ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e dell'ambiente;
- b) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- c) disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e non realizzate nei termini prescritti.

### **Art. 11 – Procedura di allacciamento e di autorizzazione di scarichi industriali e assimilati**

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali ed assimilate alle domestiche immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati dal Comune territorialmente competente, ai sensi dell' Art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Nel caso di nuovi insediamenti, l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta del permesso a costruire.

3. I titolari delle attività da cui originano gli scarichi devono rivolgere la domanda di autorizzazione allo scarico, completa degli allegati richiesti, al Comune trasmettendone contestualmente copia per competenza ad Iren Emilia Spa, che, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, provvede alla formulazione del competente parere di conformità.

4. Nel caso di domande ritenute relative allo scarico di sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, Iren Emilia Spa provvederà a chiedere il preventivo parere di ARPA ed a recepirne le eventuali prescrizioni nel parere di conformità.

5. A conclusione del procedimento istruttorio Iren Emilia Spa trasmette il parere di conformità al Comune territorialmente competente per il successivo rilascio o diniego della autorizzazione allo scarico.

Copia della autorizzazione o del diniego emesso sarà trasmessa dal Comune ad Iren Emilia Spa e ad ARPA.

6. Le determinazioni del Comune sono assunte entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria di cui al comma seguente.

7. In casi particolari, Iren Emilia Spa ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata. Ciò potrà comportare la sospensione dei termini di rilascio del parere di conformità e della conseguente istruttoria di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Tali disposizioni si applicano, in particolare, quando sia necessario richiedere il preventivo parere dell'ARPA per gli scarichi contenenti sostanze pericolose o eseguire riscontri analitici sugli scarichi.

8. In base al disposto dell'Art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 le autorizzazioni hanno validità di quattro anni.

9. Nel caso di nuovo allacciamento e nuovo scarico il titolare dello stesso dovrà presentare, ad Iren Emilia Spa, contestualmente alla copia della domanda di autorizzazione allo scarico, la domanda di allacciamento, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2. In ogni caso l'importo per la realizzazione dell'allacciamento verrà comunicato all'utente solo in seguito al rilascio del competente parere di conformità da parte di Iren Emilia Spa.

10. L'esecuzione dell'allacciamento potrà essere ritardata nel caso sussistano particolari difficoltà esecutive o sul parere di conformità, che verranno segnalate sollecitamente al richiedente.

## **Art. 12 – Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici**

1. Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, anche se rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere richiesto dal Titolare entro 12 mesi dalla scadenza, al Comune territorialmente competente ed in copia ad Iren Emilia Spa, tenendo conto che esse hanno una durata di 4 anni e che lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo è stata presentata in tempo utile.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento per gli scarichi assimilati ai domestici hanno durata di quattro anni e si intendono tacitamente rinnovate, salvo che non sussistano gli obblighi di nuova domanda nei casi di modifiche degli scarichi o della titolarità previsti dall' Art. 15 del Regolamento stesso.

3. Per tutti gli altri casi sono a carico del Titolare, in caso di ritardo o di mancanza della domanda di rinnovo, tutti gli effetti e le conseguenze della scadenza dell'autorizzazione.

4. Gli scarichi per i quali è negato espressamente il rinnovo, ai sensi di quanto previsto al comma 3 del successivo Art. 14, devono cessare immediatamente dopo la scadenza della precedente autorizzazione, fatte salve le decisioni dell'Autorità competente in caso di ricorso del richiedente avverso la decisione sfavorevole del Comune.

## **Art. 13 – Contenuti del parere di conformità di Iren Emilia Spa**

1. Il parere di conformità dovrà contenere le prescrizioni relative:

- alla conformità ed accessibilità del pozzetto finale degli scarichi;
- alla idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
- alla tipologie di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico;
- ai limiti quantitativi e qualitativi di accettabilità;
- all'adeguatezza e funzionalità di eventuali impianti di pretrattamento.

I limiti qualitativi saranno stabiliti in conformità con quanto indicato nel Capitolo Quarto del presente Regolamento.

2. Le eventuali deroghe previste ai sensi del suddetto capitolo potranno essere rilasciate purché sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ed avendo presente le finalità e conseguenti cautele relative alla sicurezza dello smaltimento dei fanghi di depurazione.

3. Nello stesso provvedimento potranno essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs. n. 152/2006, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzate da tali parametri, potenzialmente dannose per gli operatori, le strutture fognarie o per l'impianto di depurazione.

In tal caso i limiti vengono stabiliti, volta per volta, da Iren Emilia Spa con riserva di verifica nel tempo.

4. In caso di assenza di impianto terminale di depurazione o di impianto con trattamento inadeguato Iren Emilia Spa può esprimere parere negativo di conformità senz'altra motivazione o prevedere, anche per scarichi assimilati ai domestici, prescrizioni speciali o restrizioni nelle modalità di scarico.

5. In fase di istruttoria delle domande di autorizzazione Iren Emilia Spa è tenuto a richiedere il preventivo parere all'ARPA e ad assumerlo incondizionatamente nel proprio parere di conformità quando lo scarico contenga o possa verosimilmente contenere sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose.

#### **Art. 14 – Casi di diniego dell'allacciamento alla pubblica fognatura**

1. Non può essere di norma negato da Iren Emilia Spa il permesso d'immissione per le acque reflue domestiche nelle reti fognarie esistenti, purché sia osservato il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione.

2. Per le nuove domande relative ad acque reflue domestiche, assimilate o industriali Iren Emilia Spa può negare il permesso di immissione di acque meteoriche pulite (ad es.: acque provenienti dalla copertura degli edifici, acque di seconda pioggia) in fognatura mista nel caso che esista un idoneo ricettore alternativo nelle vicinanze.

3. Per le nuove domande riguardanti gli scarichi industriali ed assimilati a domestici Iren Emilia Spa può esprimere parere negativo di conformità e rifiutare, di conseguenza, l'allacciamento alla pubblica fognatura quando

- a) i quantitativi di acque reflue e/o di acque meteoriche da immettere sono incompatibili con il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione terminale;
- b) le caratteristiche delle acque reflue da immettere non sono conformi ai limiti di accettabilità fissati nel successivo Capitolo Quarto del presente Regolamento;
- c) le opere di collettamento degli scarichi, gli eventuali impianti di pretrattamento non sono conformi ai progetti approvati dalle Autorità competenti o da Iren Emilia Spa nonché alle prescrizioni date in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni;
- d) le informazioni fornite in sede di domanda dal titolare dell'attività e le verifiche eseguite da Iren Emilia Spa in fase istruttoria non abbiano consentito, dopo reiterate richieste, l'accertamento dell'accettabilità dello scarico nella pubblica fognatura;
- e) non sia garantito il rispetto della disciplina delle pubbliche fognature.

4. Nei casi di cui al comma precedente il richiedente è, in ogni caso, tenuto al pagamento delle spese sostenute da Iren Emilia Spa per l'istruttoria.

#### **Art. 15 – Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico**

1. Nei casi di scarichi industriali ed assimilati esistenti che si vengano a trovare nelle condizioni indicate dal comma 12 dell'Art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire nel caso che, i titolari intendano trasferire l'attività o effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da

determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque di scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento.

2. Qualora i titolari di insediamenti industriali ed assimilati autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art. 16 – Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione dello scarico**

1. Ai sensi di quanto previsto all'Art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 la diffida, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione allo scarico sono disposte dal Comune nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione medesima, anche su segnalazione di Iren Emilia Spa, e sono trasmesse alla stessa e ad Arpa per conoscenza.

2. E' fatta salva la facoltà di Iren Emilia Spa, ai sensi del presente Regolamento, di notificare ai titolari degli scarichi industriali e/o assimilati il divieto d'immettere in pubblica fognatura scarichi non osservanti le prescrizioni del competente parere di conformità.



## **CAPO QUARTO - ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **Art. 17 – Accettabilità di acque reflue domestiche**

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria pubblica separata nera o unitaria mista sono sempre ammessi a condizione che la pubblica fognatura ricevente rispetti la disciplina di riferimento delle pubbliche fognature e che prima dell'immissione nella stessa le acque provenienti dai servizi igienici siano convogliate in vasca settica di tipo Imhoff, ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell'edificio. Le acque provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie dovranno essere immesse direttamente nella rete interna a valle della fossa settica, previo passaggio in un pozzetto di decantazione ispezionabile di idonea capacità. Non devono, in nessuno caso, essere immesse acque meteoriche nella vasca settica di tipo Imhoff.
2. Gli scarichi di cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, mense...) nonché da altre attività particolari di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 devono essere sottoposti, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, a separazione dei grassi o altre forme di pretrattamento idoneo.
3. Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, limitatamente a quelli utilizzati per il ricovero di pazienti affetti da patologie infettive, che recapitano in pubblica fognatura, devono essere inoltre predisposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico

### **Art. 18 – Accettabilità di acque reflue assimilate alle domestiche**

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche nella rete fognaria pubblica separata nera o unitaria mista sono ammessi a condizione che la pubblica fognatura ricevente rispetti la disciplina di riferimento delle pubbliche fognature e fatto salvo il rispetto, fin dalla data di attivazione degli stessi, delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati da Iren Emilia Spa in base alla natura dell'attività svolta ed alla capacità di ricezione e trattamento dell'impianto, anche ai fini di una eventuale differenziazione tariffaria.

### **Art. 19 – Accettabilità di acque reflue industriali**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica separata nera o unitaria mista sono ammessi a condizione che la pubblica fognatura ricevente rispetti la disciplina di riferimento delle pubbliche fognature ed, in particolare, a condizioni che:
  - non venga variata la classe di consistenza di agglomerato cui appartiene la rete fognaria di recapito, o, in ogni caso, non consegua l'obbligo di adeguamento della tipologia dell'impianto di depurazione terminale, che non sia già previsto nei piani e nei programmi di investimenti approvati dell'Ato;
  - devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità della pubblica fognatura ricevente rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare in assenza dell'immissione di acque reflue industriali da accettare;
  - devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità residua dell'impianto di depurazione terminale in termini sia di carico idraulico che organico;
  - non devono essere pregiudicate o peggiorate le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e dell'eventuale utilizzazione agronomica dei fanghi residui di depurazione.



2. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale, ma sia inserita nel programma degli interventi di adeguamento della Autorità d'ambito, tali scarichi dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione degli stessi, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006, scarico in acque superficiali.

3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia munita di impianto di depurazione primario, ma sia inserita nel programma degli interventi di adeguamento della Autorità d'ambito, gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti della Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006, scarico in acque superficiali.

4. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia munita di impianto di depurazione almeno secondario, gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti della Tab. 3, dell'Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006.

In deroga a quanto sopra disposto, i limiti di accettabilità allo scarico potranno essere più elevati di quelli di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 qualora sussistano particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.

Eventuali deroghe ai parametri di cui alla Tab. 5, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/1999, limitatamente a quelli per i quali ciò è consentito ai sensi della nota (2) della Tabella stessa, potranno essere rilasciate, ferme restando le predette condizioni e finalità, solo a seguito di specifiche valutazioni e campagne analitiche che consentano di determinare le compatibilità dei carichi di massa derivanti, con la capacità residua dell'impianto terminale.

5. E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, rispetto a quelli indicati ai precedenti comma 2, 3, e 4, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:

- a) dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
- b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura (suolo e acque superficiali);
- c) degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico ricettore dello scarico della pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

## **Art. 20 – Prescrizioni generali di accettabilità delle acque reflue industriali**

1. I titolari degli insediamenti originanti scarichi industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima:

- i liquami suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
- le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- gli scarti solidi di lavorazione dalle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;

- le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte almeno a disoleatura e sedimentazione prima dell'immissione in fognatura.

## **Art. 21 – Scarichi tassativamente vietati**

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai precedenti articoli, è tassativamente vietato immettere in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari e per gli impianti di depurazione.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e di sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possono determinare pericolo di esplosione o di combustione nel sistema fognario;
- b) petrolio e prodotti della sua raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che possono causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa;
- d) sostanze tossiche che possono, anche in combinazione con le altre sostanze, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui con acidità tale comportare rischi di corrosione delle strutture fognarie e pericolo per il personale addetto alla manutenzione e all'esercizio;
- f) reflui con alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 ed i 38 °C, possono precipitare, solidificare o gelificare;
- g) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie ed attività similari, non connesse alle normali attività domestiche;
- h) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali scarti organici dell'alimentazione umana, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di tritutori domestici o industriali;
- i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione;
- k) fanghi e sedimenti di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia.

2. Si richiama inoltre il generale divieto di immissione lungo la rete fognaria di ogni tipo di rifiuto, inclusi quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006.

3. E' vietata l'installazione di dispositivi di triturazione di rifiuti, anche d'origine domestica, su apparecchiature comunque connesse con le reti interne e con le reti fognarie pubbliche.

4. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo risponde, nei confronti di Iren Emilia Spa, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'Art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e dal presente Regolamento.

## **Art. 22 – Sversamenti accidentali**

1. Il Titolare dello scarico è tenuto a dare immediata comunicazione nel caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata o in quantità superiore ai limiti consentiti, che, anche

se, occorsi all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura, ad Iren Emilia Spa.

2. Tale comunicazione deve avvenire per telefono non appena riscontrato l'accaduto ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive.

Essa ha lo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione, presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, delle misure necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente.

3. Il Titolare dello scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici di Iren Emilia Spa allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.

4. Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell'evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle conseguenze ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 23 – Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura**

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento per gli scarichi nella pubblica fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico terminale nella fognatura sia agli eventuali scarichi parziali dello stabilimento. E' vietato, in particolare, diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

### **Art. 24 – Impianti di pretrattamento**

1. Iren Emilia Spa può richiedere la prescrizione agli utenti, in conformità alla disciplina regionale ed ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 152/2006, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue scaricate.

2. La gestione degli impianti di pretrattamento avviene a cura e spese del Titolare dello scarico e sotto la sua piena responsabilità, specialmente per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti in sede di autorizzazione e l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto medesimo.

3. Il Titolare si impegna a gestire i propri impianti di pretrattamento adottando tutte le misure capaci di assicurare la migliore efficienza depurativa ottenibile con i processi e le tecnologie impiegati.

4. In funzione della complessità dell'impianto e/o delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, potrà essere disposta da Iren Emilia Spa la registrazione delle operazioni di controllo e l'adozione di specifiche procedure d'esercizio. Tutta la documentazione riguardante l'esercizio degli impianti di pretrattamento deve essere conservata dal Titolare dello scarico ed essere messa a disposizione da Iren Emilia Spa.

5. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o disfunzioni, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione ad Iren Emilia Spa, prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse nella pubblica fognatura, come previsto nell'Art. 22 del presente Regolamento per gli sversamenti accidentali.

6. La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con Iren Emilia Spa, cui vanno comunicate, con lettera raccomandata, le date di arresto e di riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.

## Art. 25 – Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare degli strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 854/1982 ed a garantirne il corretto funzionamento. E' fatto obbligo dare comunicazione scritta dell'avvenuta installazione ad Iren Emilia Spa
2. Tali contatori devono essere installati a cura ed a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con Iren Emilia Spa che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.
3. In caso di motivata difficoltà tecnica per l'installazione dei contatori si può prevedere l'applicazione di un consumo presunto, differente a seconda del titolo di occupazione e del numero occupanti l'abitazione, e a questo consumo presunto viene applicata la relativa tariffa di fognatura e (se presente ed attiva) di depurazione.

I valori di consumo presunto sono i seguenti:

ABITANTI DOMICILIATI	CONSUMO PRESUNTO
n	m <sup>3</sup>
1	50
2	80
3	110
Per ogni abitante oltre i 3	30

Per i non residenti: nel caso di abitazioni tenute a disposizione dal proprietario che non vi risiede, affittate ammobiliate per una durata non superiore ai 12 mesi, utilizzate da intestatario non residente, il numero di persone da associare ad abitazioni è pari a **2**.<sup>1</sup>

Nelle zone montane, per tali abitazioni, limitatamente alle case sparse e ai centri abitati aventi popolazione legale inferiore a 100 unità, il consumo presunto è ridotto del 40%.<sup>2</sup>

4. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
5. Iren Emilia Spa può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
6. La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente ad Iren Emilia Spa guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere ad Iren Emilia Spa la riapposizione del sigillo di controllo a riparazione o manutenzione avvenuta.

---

<sup>1</sup> Comma aggiunto con delibera di assemblea Ato n° 5 del 19/03/2011

<sup>2</sup> Periodo aggiunto con delibera di assemblea Ato n° 16 del 28/09/2011.

7. Resta fermo quanto disposto dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 367/2003 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'Art. 3 comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni " per l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

## **Art. 26 – Accertamenti e controlli**

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 2 del presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal successivo Art. 3 dello stesso, Iren Emilia Spa è autorizzata ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società medesima.

2. Ai sensi dell'Art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli insediamenti allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

3. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento.

4. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente Art. 25, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo

Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.

Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

5. Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature di acque reflue urbane, rilasciate dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente, Iren Emilia Spa, qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle reti fognarie, ha facoltà di richiedere all'Arpa la collaborazione per l'individuazione di quanto rilevato.

6. Al fine di agevolare le attività di controllo previste all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, ed in particolare il controllo da parte di Arpa degli scarichi di sostanze pericolose previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, ogni rilevazione relativa ad attivazione, disattivazione o modifica sostanziale degli scarichi di tale tipologia in pubblica fognatura verrà tempestivamente comunicata ad Arpa ed alla Provincia.

Iren Emilia Spa procederà a relazionare alle autorità competenti violazioni accertate nell'esercizio dell'attività di controllo.

### **Art. 27 – Acque di prima pioggia e di dilavamento**

1. L'installazione – anche a seguito di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e nelle Linee Guida emanate secondo quanto disposto al punto 2 VII della medesima deliberazione – di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi con una fognatura pubblica, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte di Iren Emilia Spa, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.
2. Nelle prescrizioni di cui al comma precedente sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento fisico (sedimentazione, flottazione, disoleazione, ecc.)
3. Le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materie prime, di scarti e/o rifiuti che esposti agli agenti atmosferici trasportano con sé "residui" devono essere sottoposte, prima dello sversamento in pubblica fognatura, all'eventuale pretrattamento indicato da Iren Emilia Spa, quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da trattenere dette sostanze.
4. Per i soggetti di cui all'Art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, così come indicati al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005, e come tali riconosciuti da Iren Emilia Spa, lo scarico di acque meteoriche/acque di dilavamento, così come definite nella citata deliberazione, in pubblica fognatura è consentito nel rispetto di quanto previsto nella stessa deliberazione e previa acquisizione di parere espresso da parte di Iren Emilia Spa, ai fini dell'eventuale rilascio, da parte dell'amministrazione Comunale competente, dell'autorizzazione allo scarico quali acque reflue di dilavamento o di prima pioggia.



## **CAPO QUINTO - CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE OD ALTRI MEZZI MOBILI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

### **Art. 28 – Conferimenti ammessi e forme di recapito**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 Iren Emilia Spa può accettare in determinati impianti di depurazione le tipologie di rifiuti indicate all'Art. 110 del medesimo decreto in forza di comunicazioni alla Provincia o preve autorizzazioni, espressamente rilasciate dalla Provincia stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.
2. Fermo restando le disposizioni di legge e le prescrizioni rilasciate nell'atto autorizzativi dalla Provincia il conferimento di rifiuti, ai sensi dei comma 2 e 3 dell'Art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006 è ammesso alle seguenti condizioni:
  - a) gli impianti di depurazione devono essere dotati di trattamento almeno secondario, possedere adeguata capacità residua e caratteristiche tecnologiche tali da garantire allo scarico finale il rispetto dei limiti di cui al comma 1 e 2 dell' Art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - b) l'immissione di rifiuti non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di eventuale utilizzazione agronomica dei fanghi residui di depurazione;
  - c) le acque reflue conferite devono possedere i requisiti di ammissibilità per lo scarico in pubblica fognatura;
  - d) i rifiuti conferiti devono possedere, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003, caratteristiche quali-quantitative compatibili con gli impianti di cui non devono compromettere l'efficienza depurativa.
3. Non è consentito il recapito a mezzo autobotti di acque reflue ed altri rifiuti liquidi presso impianti di depurazione primari o in altri punti lungo la rete fognaria.
4. Iren Emilia Spa ammette il conferimento di rifiuti presso impianti aventi caratteristiche di cui al comma 3 a) previa stipula di apposita convenzione, sottoscritta col produttore dei rifiuti e/o ditta terza, che definisce le modalità tecniche del servizio ed i corrispettivi per lo smaltimento. La convenzione a conferire è subordinata all'accertamento della provenienza, nonché delle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto tramite l'esecuzione di analisi mirate.
5. E' fatta salva la disciplina del D.Lgs. n.22/1997, con riferimento a quanto specificato all'art 110, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

### **Art. 29 – Cautele per il carico ed il trasporto**

1. Il conferimento di rifiuti liquidi è consentito a ditte regolarmente autorizzate all'esercizio delle attività di trasporto rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.
2. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo e da Iren Emilia Spa ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del rifiuto.
3. La ditta incaricata del trasporto è ritenuta responsabile di eventuali danni igienico-sanitari e/o ambientali per spandimenti accidentali dei rifiuti o per omesse cautele nelle operazioni di carico, scarico e



trasporto ed è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti e/o da Iren Emilia Spa.

4. E' facoltà di Iren Emilia Spa imporre modalità e dispositivi atti ad eliminare inconvenienti nelle operazioni di scarico e facilitare il prelievo dei campioni.

### **Art. 30 – Luogo destinato al ricevimento dello scarico**

1. Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati da Iren Emilia Spa.

### **Art. 31 – Orari del servizio di ricezione**

1. L'accesso agli impianti autorizzati e predisposti al trattamento rifiuti ed acque reflue, per il conferimento tramite autobotti od altri mezzi mobili, sarà consentito unicamente durante gli orari di servizio stabiliti da Iren Emilia Spa.

### **Art. 32 – Controlli analitici relativi ai conferimenti**

1. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile di Iren Emilia Spa, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame e/o rifiuto, I controlli saranno finalizzati, in particolare, a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato in convenzione.

Nel caso che i controlli rivelino la non conformità del rifiuto l'autorizzazione a scaricare sarà revocata ed il carico respinto al mittente.

2. Iren Emilia Spa si riserva comunque la facoltà di far sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistano in tutto o in parte le caratteristiche originarie del materiale da conferire. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

3. Tutti i reflui conferiti tramite autobotti od altri mezzi mobili verranno verificati quantitativamente tramite operazioni di pesatura effettuate di Iren Emilia Spa.

4. Ai fini tariffari farà fede il peso accertato alla destinazione e non quello dichiarato dal mittente.

### **Art. 33 – Criteri di gestione del servizio**

1. Fatto salve le prescrizione dell'atto autorizzativo allo scarico terminale degli impianti di depurazione, è facoltà di Iren Emilia Spa rifiutare o limitare il quantitativo dei rifiuti liquidi in accettazione, compreso il conferimento di reflui provenienti dallo svuotamento di fosse settiche ed affini, in funzione della capacità recettiva degli impianti, di interventi di manutenzione e/o di ogni altra motivazione gestionale.

## CAPO SESTO - MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

### Art. 34 – Titolare dell'utenza

1. Utente dei servizi di fognatura e depurazione deve intendersi colui che conduce od occupa, a qualsiasi titolo, l'insediamento da cui trae origine lo scarico nella pubblica fognatura.

### Art. 35 – Possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Ogni fabbricato dovrà avere di "norma" un unico e separato allacciamento alla fognatura. Iren Emilia Spa potrà valutare eventuali deroghe qualora particolari situazioni, a suo insindacabile giudizio, le rendano necessarie.

2. L'allacciamento sarà eseguito, fermo restando le prescrizioni tutte del presente Regolamento, solamente per i fabbricati fronteggianti le strade e le aree provviste di pubblica fognatura.

3. Quando non esiste la pubblica fognatura Iren Emilia Spa può accogliere le richieste di allacciamento compatibilmente con il programma degli interventi previsto nel Piano d'ambito. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, Iren Emilia Spa potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento, da parte del richiedente, di un corrispettivo per il costo di realizzazione della condotta stessa fatto salvo eventuali contributi da parte delle Amministrazioni Comunali.

4. La tipologia, i materiali ed i diametri delle condotte sono stabiliti da Iren Emilia Spa che rimarrà responsabile della manutenzione delle opere eseguite.

### Art. 36 – Nulla osta per servitù

1. Qualora per allacciare un utente si dovessero porre condotte su terreni di terzi, il richiedente medesimo dovrà produrre una servitù, a termini di legge, rilasciata dal proprietario del terreno, a favore di Iren Emilia Spa e suoi aventi causa, senza oneri a carico di Iren Emilia Spa.

Tale servitù dovrà consentire il libero accesso, in ogni tempo, alle opere ed agli impianti, al personale incaricato ed ai mezzi necessari per gli interventi di ampliamento, potenziamento, esercizio e manutenzione della fognatura.

### Art. 37 – Divieto di cessioni a terzi

1. L'utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.

### Art. 38 – Limiti dell'allacciamento

1. E' riservato ad Iren Emilia Spa il diritto di vincolare l'allacciamento alla pubblica fognatura ad altre condizioni, non contenute nel presente Regolamento, e consigliate da considerazioni relative alla gestione del servizio o di pubblico interesse.

In particolare nelle zone in cui la rete fognaria risulta sottodimensionata Iren Emilia Spa potrà introdurre delle prescrizioni che prevedano la riduzione delle portate delle acque meteoriche immesse nelle reti fognarie unitarie.

### Art. 39 – Definizione di allacciamento

1. Ai fini del presente Regolamento le opere necessarie per il collettamento e l'immissione di acque di scarico nella pubblica fognatura sono denominate, nel loro complesso, *impianti di scarico* e sono distinte, convenzionalmente in *opere interne* all'insediamento, *pozzetto di ispezione e transito* e *allacciamento*.

2. Le *opere interne* al fabbricato o all'insediamento che effettua gli scarichi comprendono i sistemi di tubazioni di scarico e di raccolta delle acque reflue e/o meteoriche, gli eventuali impianti di sollevamento

e le unità e gli impianti di pretrattamento nonché ogni altro dispositivo accessorio della rete; comprendono, inoltre, le apparecchiature di misura della quantità e della qualità degli scarichi e di campionamento automatico.

3. Il *pozzetto di ispezione e transito* costituisce il punto di arrivo della rete interna e di partenza della condotta di allacciamento con la pubblica fognatura. Esso costituisce il confine delle competenze e responsabilità del Titolare dello scarico e di Iren Emilia Spa, ed è, di norma, situato in proprietà privata, in prossimità del confine con la proprietà pubblica.

4. L'*allacciamento* è costituito dalla condotta e dagli accessori necessari per eseguire la connessione fra il pozzetto di ispezione e transito e la pubblica fognatura.

#### **Art. 40 – Proprietà dell'allacciamento**

1. L'allacciamento è considerato pertinenza della rete fognaria pubblica pertanto, anche se posto su proprietà privata, esso rimane di esclusiva proprietà del Comune di competenza, rinunciando l'utente ad ogni privilegio di legge in merito.

2. Il Titolare dello scarico ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al pozzetto di ispezione e transito incluso. Le opere interne all'insediamento da allacciare, sono eseguite a cura e spese del Titolare dello scarico secondo le migliori tecniche dell'arte, nel rispetto dei Regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune territorialmente competente.

3. Iren Emilia Spa ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento dell'allacciamento escluso, quindi, il pozzetto di ispezione e transito. La responsabilità è attribuita ad Iren Emilia Spa anche per gli allacciamenti eseguiti dalla stessa, prima della stipula con l'Autorità della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Per tutti gli altri allacciamenti esistenti la responsabilità e le spese conseguenti sono a carico del Titolare dello scarico.

#### **Art. 41 – Cessazione dell'allacciamento**

1. Qualora l'utente del servizio di fognatura e depurazione richieda la cessazione della fornitura, con avviso scritto, Iren Emilia Spa provvederà ad occludere, a spese dell'utente medesimo, l'imbocco dell'allacciamento stesso nel pozzetto sifonato, di cui al successivo art.48, posto all'interno della proprietà privata.

2. La riattivazione di un allacciamento cessato potrà avvenire solo previa verifica funzionale da parte di Iren Emilia Spa.

#### **Art. 42 – Manomissione dell'allacciamento**

1. E' assolutamente vietato all'utente manomettere o modificare le opere costituenti l'allacciamento.

#### **Art. 43 – Responsabilità dell'allacciamento**

1. L'utente è considerato comodatario responsabile di quanto appartiene ad Iren Emilia Spa e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, di quella parte di allacciamento esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

#### **Art. 44 – Esecuzione e manutenzione dei nuovi allacciamenti**

1. Tutte le nuove opere per gli allacciamenti, a partire dalla pubblica fognatura e sino all'innesto con il pozzetto sifonato di ispezione e transito installato nella proprietà privata (pozzetto escluso), saranno eseguite e successivamente mantenute, esclusivamente a cura di Iren Emilia Spa, sotto la sua responsabilità, con le modalità e con i materiali da esso stabiliti.

2. Le tubazioni per l'allacciamento alla pubblica fognatura verranno installate, per il tratto interessante la sede stradale o l'area pubblica, seguendo il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione ove predisposti, oppure, in mancanza degli stessi, perpendicolarmente all'asse della condotta stradale.

La tubazione di allacciamento di ogni singolo stabile dovrà essere collegata alla fognatura stradale separata da altri.

Quando la differenza di quota fra la strada e l'estradosso del condotto fognario, non consenta la realizzazione di idoneo manufatto d'immissione nella volta superiore del condotto, è eccezionalmente ammesso l'inserimento diretto del tubo di allacciamento nella fognatura, purché gli intradossi superiori, sia del tubo di allacciamento che del condotto pubblico, coincidano. Qualora gli scarichi provenienti da un fabbricato siano posti ad una quota inferiore a quella minima ammessa al comma precedente, il titolare dello scarico dovrà provvedere a sua cura e spese a realizzare un'idonea stazione di sollevamento che recapiti nel pozzetto di ispezione e transito posto all'inizio della proprietà. Tale condizione si renderà necessaria anche nel caso in cui le interferenze dei servizi esistenti nel sottosuolo condizionino la quota di scorrimento dell'allacciamento nel pozzetto di ispezione tale per cui l'utente non riesca a scaricare a gravità i propri reflui.

3. È in ogni caso vietato l'immissione di scarichi in pressione direttamente nei condotti stradali.

Il diametro esterno minimo della tubazione di allacciamento sarà di mm. 160 e avrà di norma la pendenza del 1,5 %, salvo situazioni particolari determinate dalla quota della fognatura stradale.

#### **Art. 45 – Riparazione o ricostruzione integrale di allacciamenti esistenti**

1. La responsabilità degli allacciamenti preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e non eseguiti a cura di Iren Emilia Spa rimane in carico al proprietario del fabbricato di pertinenza.

2. La riparazione od il rifacimento integrale di allacciamenti esistenti, in aree stradali o altro suolo pubblico, che non siano già stati in precedenza ricostruiti integralmente da Iren Emilia Spa (in questo caso seguono la prassi del nuovo allacciamento) saranno eseguiti esclusivamente dalla stessa a spese dell'utilizzatore dello scarico. Quando si intervenga per sole riparazioni, la manutenzione dell'allacciamento rimarrà sempre a spese dell'utilizzatore sino al rifacimento integrale del condotto.

3. Nel caso in cui venga ricostruito integralmente un allacciamento già esistente, la cui immissione nel condotto stradale, al fine di mantenere la funzionalità dello scarico dell'utenza, venga realizzata con modalità difformi da quelle previste, per i nuovi allacciamenti, dall'art. 44, si procederà come segue:

- l'innesto verrà realizzato alla quota preesistente;
- verrà data comunicazione all'utente dell'immissione irregolare, precisando che la responsabilità per eventuali danni che potessero derivare alle proprietà private, per rigurgiti o altre cause derivanti dall'irregolarità, incomberanno esclusivamente sul medesimo.

#### **Art. 46 – Prescrizioni Tecniche**

1. Al fine di un corretto smaltimento delle acque reflue private in pubblica fognatura, la quota di immissione della rete interna nel pozzetto di ispezione e transito dovrà essere compatibile con la profondità del condotto stradale di raccolta, riferendosi all'estradosso superiore, sarà in ogni caso garantita la raccolta delle acque di scarico purché la profondità di immissione della rete interna, nel citato pozzetto di ispezione e transito, non risulti superiore a 0,50 metri dal piano stradale. Sarà altresì garantito lo smaltimento delle acque meteoriche di aree ubicate ad una quota non inferiore al piano stradale.

2. Iren Emilia Spa non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura in caso di piovosità eccezionali, per fognature realizzate prima della unificazione del servizio idrico integrato sotto la gestione di Iren Emilia SpA.. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche, nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti fognarie e nei rifacimenti, le nuove reti di fognatura mista devono essere dimensionate in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non

interessino il piano stradale e le emissioni di acque reflue non avvengano con frequenza superiore a una volta ogni cinque anni per ogni singola rete., compatibilmente con la potenzialità delle reti e degli impianti esistenti a valle.

#### **Art. 47 – Rifacimento o costruzione delle tubazioni stradali**

1. La realizzazione di nuove fognature in zone sprovviste obbliga i proprietari degli edifici esistenti, all'allacciamento in fognatura per lo scarico dei propri reflui secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. La comunicazione di nuove realizzazioni e rifacimenti delle fognature verrà notificata agli interessati a mezzo raccomandata dall'Amministrazione Comunale competente per territorio.
3. In caso di rifacimento della conduttura stradale i lavori di riallacciamento degli scarichi, già collegati al condotto da sostituirsi, verranno eseguiti a cure e spese di Iren Emilia Spa ed inseriti nei costi dell'opera principale.
4. Nel caso di richiesta da parte dei cittadini di nuovi allacciamenti, o rifacimenti parziali od integrali di quelli esistenti, gli stessi verranno eseguiti da Iren Emilia Spa, a cura e spese dei richiedenti, durante i lavori di posa dei condotti stradali.
5. Nel caso in cui venga ricostruito integralmente un allacciamento già esistente, la cui immissione nel condotto stradale, al fine di mantenere la funzionalità dello scarico dell'utenza, venga realizzata con modalità difformi da quelle previste, per i nuovi allacciamenti, dall'art. 44, si procederà come segue:
  - l'innesto verrà realizzato alla quota preesistente;
  - verrà data comunicazione all'utente dell'immissione irregolare, precisando che la responsabilità per eventuali danni che potessero derivare alle proprietà private, per rigurgiti o altre cause derivanti dall'irregolarità, incomberanno esclusivamente sul medesimo.
6. Qualora durante i lavori di rifacimento dei condotti stradali, si riscontrassero perdite dagli allacciamenti esistenti, tali situazioni verranno comunicate, in via breve, agli utilizzatori degli scarichi e le conseguenti riparazioni, eseguite da Iren Emilia Spa, saranno poste a loro carico.
7. Nel caso di dismissioni di condotte esistenti su aree di proprietà privata e loro sostituzione in altra sede, le utenze collegate alle condotte da dismettere verranno di norma allacciate ai nuovi condotti. Qualora non risulti possibile per impedimenti tecnici, potrà essere conservata la situazione preesistente; in tal caso la responsabilità della manutenzione del condotto presente in proprietà privata sino al pozzetto di allacciamento ubicato su suolo pubblico, sarà a carico del titolare dello scarico. In caso di mancata realizzazione del pozzetto di ispezione, il rifacimento del tratto di condotto in proprietà pubblica, seguirà le disposizioni dell'art. 45.

#### **Art. 48 – Pozzetti per ispezione, prelievi e misure**

1. L'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di insediamenti domestici ed industriali dovrà essere munito di apposito pozzetto sifonato, facilmente ispezionabile, posto all'interno della proprietà privata in prossimità del confine.
2. Per gli scarichi da insediamenti industriali, l'allacciamento dovrà essere altresì dotato, nel punto immediatamente a monte del precipitato pozzetto sifonato, di idoneo pozzetto d'ispezione, prelievo campioni e misurazione portata. In presenza di impianti di pretrattamento delle acque di processo dovranno essere realizzati, a monte ed a valle dei suddetti impianti, appositi pozzetti per il prelievo di campioni finalizzati alla verifica dell'efficacia depurativa.
3. I pozzetti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni dettate da Iren Emilia Spa e dovranno essere resi accessibili al personale del medesimo, addetto ai controlli ai sensi del precedente Art. 26.

## **CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Art. 49 – Tariffa**

1. Per i servizi di pubblica fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'Art. 155 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli utenti del servizio acquedotto le tariffe di cui sopra sono rimosse contestualmente ai consumi di acqua potabile e secondo le forme e modalità adottate per la fatturazione del servizio acquedotto.
2. I corrispettivi sono determinati dall'Autorità, contestualmente al Piano d'ambito, che stabilisce anche le modalità di variazione annuale e di revisione periodica.
3. I contributi per allacciamenti fognari ed i pagamenti per prestazioni diverse, quali gli oneri d'istruttoria per le domande di autorizzazione allo scarico, sono approvati dall'Autorità con apposite determinazioni, su proposta di Iren Emilia Spa. Essi sono soggetti ad aggiornamenti e modifiche periodiche che sono parimenti approvate dall'Autorità.

### **Art. 50 – Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione**

1. Per i conferimenti effettuati ai sensi dell'Art. 110, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del comma 6 del medesimo art. 110, si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.

### **Art. 51 – Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche**

1. Il volume su cui si applica la tariffa di cui al precedente Art. 49 viene determinato, limitatamente alle utenze che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche secondo le seguenti modalità:

- agli utenti del pubblico acquedotto, in misura pari ai consumi di acqua rilevati da Iren Emilia Spa;
- agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali dagli stessi presentate su apposito modulo predisposto da Iren Emilia Spa.

2. Qualora il servizio di acquedotto sia gestito da un Ente diverso da Iren Emilia Spa e dotato di autonoma personalità giuridica, la denuncia del volume prelevato dal complesso degli utenti ed il pagamento della relativa tariffa sono a carico di tale Ente, che si rivale nei confronti dei singoli utenti del servizio di fognatura e depurazione.

Gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati *non* dotati di autonoma personalità giuridica, analogamente a quelli che hanno pozzi privati, hanno invece l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità sopra stabilite.

In base a tale denuncia Iren Emilia Spa deve liquidare e riscuotere per i servizi di fognatura e depurazione la tariffa dovuta, costituendo direttamente il rapporto con l'utenza, senza coinvolgere l'Ente dell'acquedotto privato.

### **Art. 52 – Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico per scarichi di acque reflue industriali**

1. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al precedente Art. 49 la quantità e la qualità degli scarichi sono determinate, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue industriali, secondo le seguenti modalità:

- Volume determinato sulla base di letture dei contatori posti sullo scarico;
- Volume determinato sulla base di letture dei contatori installati sulle fonti di prelievo.

In tale ultimo caso si terrà conto di eventuali detrazioni dovute a volumi non scaricati rilevati da contatori differenziali e/o conferiti a ditte specializzate.

In assenza delle precedenti fattispecie si applicano le detrazioni forfetarie previste dalla legge.

2. La qualità delle acque scaricate è determinata sulla base della media dei valori analitici di un numero prefissato di campioni effettuati da Iren Emilia Spa nel corso dell'anno, tenuto conto della eventuale stagionalità dello scarico, ed eseguiti secondo le modalità di cui al precedente Art. 26.

3. La Ditta titolare dello scarico può integrare i dati qualitativi rilevati da Iren Emilia Spa con analisi fatte eseguire presso laboratori privati abilitati ed effettuate su campioni prelevati da Iren Emilia Spa o da personale del laboratorio stesso responsabile dell'analisi. In tale ultimo caso il certificato analitico, che deve comunque essere trasmesso ad Iren Emilia Spa entro il tempo prestabilito di 45 giorni dalla data di effettuazione del prelievo, deve essere accompagnato da apposito verbale di prelievo.

### **Art. 53 – Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e di depurazione**

1. Nel caso che un utente sia allacciato ad un acquedotto del Servizio Idrico Integrato ma non sia allacciato alla fognatura urbana per assenza della medesima, ha diritto a richiedere ad Iren Emilia Spa l'esonero del pagamento della quota tariffaria per fognatura e depurazione.

2. La domanda, con allegata copia di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo, rilasciata dall'autorità competente, deve essere indirizzata ad Iren Emilia Spa, che provvede d'ufficio all'esonero ed al rimborso delle somme eventualmente pagate in precedenza a tale titolo, secondo le norme di legge. Qualora non fosse fornita dall'utente la copia di autorizzazione allo scarico in recapiti alternativi alla pubblica fognatura, e l'abitazione risultasse comunque priva del servizio di fognatura, il canone non sarà applicato e verrà inoltrata opportuna segnalazione al comune territorialmente competente e ad ARPA.

## CAPO OTTAVO - SANZIONI

### Art. 54 – Sanzioni penali e amministrative per i titolari di scarichi di acque reflue industriali

1. L'inosservanza da parte dei titolari di scarichi di acque reflue industriali delle disposizioni previste dalla legge—comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 ,e precisamente:

- a) Per le Sanzioni Amministrative si richiamano i commi 1, 3, 8 dell'Art. 133 che di seguito si riportano:

“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in pubblica fognatura, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto , oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o di quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di tremila euro a trentamila” (Art. 133 comma 1).

“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art.107, comma 1è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”(Art. 133 comma 3).

“Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto” (Art. 133 comma 8).

- b) Per le sanzioni penali si rinvia al disposto dell'Art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 s

### Art. 55 – Competenza e giurisdizione

1. A norma dell'Art. 135 del D.Lgs. n.152/2006 nonché dell'Art. 4 della L.R. n. 21/1984 all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Art. 51, punto A) capoversi 1 e 2 provvede il Comune, su conforme segnalazione di Iren Emilia Spa o ARPA.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma *precedente* è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'Art. 23 del D.Lgs. n. 689/1981.





## **CAPO NONO - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 56 – Variazioni al Regolamento**

1. L'Autorità d'ambito in accordo con Iren Emilia Spa potrà apportare modifiche a tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che verranno ritenute necessarie ed opportune nell'interesse pubblico e tali prescrizioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già utenti del servizio.

### **Art. 57 – Reclami**

1. Qualsiasi reclamo per guasti o, in genere, per qualunque ragione Connessa all'andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto ad Iren Emilia Spa. In tale ipotesi non è riconosciuto alcun diritto, in capo all'utente, di differire i pagamenti dovuti.

### **Art. 58 – Rimborso spese e risarcimento danni**

1. Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali tutte le spese ed i danni dall'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle ad Iren Emilia Spa.